



COMUNE DI MADRUZZO
PROVINCIA DI TRENTO

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 12 di data 28.03.2019

Il Segretario generale
Dott.ssa Cinzia Mattevi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI MADRUZZO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE 1-2019

NORME DI ATTUAZIONE PRG DI CALAVINO

Testo completo con raffronto

Marzo 2019 - Adozione preliminare

Il tecnico incaricato
dott. arch. Remo Zulberti
Cimego, P.zza Principale 84
38083 Borgo Chiese (TN)
remozulberti@hotmail.com



LEGENDA:

Testo aggiunto

Testo cancellato

SOMMARIO

Titolo 1• Generalità.....	3
art. 1 Natura, scopi contenuti del P.R.G.	3
art. 2 Modalità generali di attuazione del piano.....	3
art. 3 Effetti e cogenza del P.R.G.....	3
Titolo 2• Vincoli preordinati alla sicurezza del territorio	4
art. 4 Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP).....	4
art. 5 Carta di sintesi geologica provinciale.....	4
art. 6 Carta delle risorse idriche provinciale	4
Titolo 3• Vincoli Ambientali E Paesistici.....	4
art. 7 Aree di tutela ambientale.....	4
art. 8 Beni ambientali e naturalistici	4
art. 9 manufatti e siti di rilevanza culturale.....	5
<i>Vincolo diretto:</i>	5
<i>Vincolo indiretto:</i>	5
<i>Da sottoporre a verifica:</i>	5
<i>Beni architettonici rappresentativi:</i>	6
art. 10 aree di protezione dei siti archeologici.....	6
<i>aree a tutela 01</i>	6
<i>aree a tutela 02</i>	6
<i>aree a tutela 03</i>	7
art. 11 Aree di protezione dei laghi [La].....	7
art. 12 Aree di protezione dei corsi d'acqua [Fi]	7
art. 13 Aree di rispetto storico-paesaggistico [Pa]	8
art. 14 Siti di interesse naturalistico	8
art. 15 Prescrizioni generali per la salvaguardia dei luoghi	8
art. 16 Ambientazione degli interventi edilizi.....	9
art. 17 Ambientazione degli spazi di pertinenza degli edifici.....	10
art. 18 Ambientazione delle infrastrutture e delle opere di difesa del suolo.....	10
Titolo 4• Definizioni e prescrizioni generali.....	11
art. 19 Prescrizioni di carattere generale.....	11
art. 20 Condizioni di edificabilità e asservimento delle aree	12
art. 21 Applicazione degli indici urbanistici	12
art. 22 Categorie di intervento edilizio	12
art. 23 Definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni	13
art. 24 Costruzioni accessorie	14
art. 25 Distanze minime per le costruzioni	16
art. 26 Dotazioni di parcheggio.....	17
Titolo 5• Destinazioni d'uso del suolo	18
art. 27 Aree per insediamenti residenziali.....	18
art. 28 Zone A: insediamenti residenziali di antica formazione	18
art. 29 Zone B: insediamenti residenziali di recente formazione.....	18
art. 30 Zone B1: aree residenziali sature.....	19
art. 31 Zone B2: aree residenziali di ristrutturazione	19
art. 32 Zone B3: aree residenziali di completamento	19
<i>Tipo [B3 a]</i>	19
<i>Tipo [B3 b]</i>	19
<i>Tipo [B3 c]</i>	20
art. 33 Zone B4: aree residenziali miste	20

art. 34	Zone C: insediamenti residenziali di nuova formazione	20
art. 35	Zone C1: aree residenziali di espansione.....	20
art. 36	Zone C2: aree residenziali per vacanze	21
art. 37	Zone H: verde privato.....	21
art. 38	Zone D: aree per attività produttive e terziarie.....	22
art. 39	Aree per insediamenti produttivi del settore secondario.....	22
art. 40	Aree per impianti e strutture per l'agricoltura	23
	<i>Impianti zootecnici [Zo]</i>	23
	<i>Cantine vinicole [Ca]</i>	23
	<i>Impianti ittici [It]</i>	23
art. 41	Aree per attività terziarie	24
	<i>Attività terziarie commerciali [Tc]</i>	24
	<i>Attività terziarie miste [Tm]</i>	24
art. 42	Aree per attrezzature ed impianti turistici	24
	<i>Aree per alberghi [Al]</i>	24
	<i>Aree per colonie [Co]</i>	24
art. 43	Aree di servizio.....	25
	<i>Aree pertinenziali alle attività produttive</i>	25
	<i>Stazioni di rifornimento carburante</i>	25
art. 44	Zone L: aree per attività estrattive	25
art. 45	Zone E: aree del territorio aperto.....	25
art. 46	Aree agricole.....	26
art. 47	Aree agricole di pregio	27
art. 48	Prati e pascoli.....	27
art. 49	Boschi	28
art. 50	Aree a elevata naturalità	28
art. 51	Zone F: Aree per attrezzature e servizi pubblici.....	28
art. 52	Attrezzature pubbliche	28
art. 53	Verde pubblico.....	29
	<i>Verde attrezzato [Va]</i>	29
	<i>Parco urbano [Pu]</i>	29
art. 54	Parcheggi pubblici	30
Titolo 6• Infrastrutture		30
art. 55	Interventi di infrastrutturazione del territorio	30
art. 56	Viabilità e spazi pubblici	30
art. 57	Impianti tecnologici urbani.....	34
art. 58	Cimiteri.....	34
art. 59	Depuratori.....	34
art. 60	Impianti di telecomunicazione.....	35
art. 61	Elettrodotti e metanodotti	36
art. 62	Discariche di inerti.....	36
Titolo 7• Strumenti attuativi delle previsioni del PRG.....		37
art. 63	Piani attuativi.....	37
art. 64	Piani di lottizzazione	37
	<i>PL1 - Calavino</i>	37
	<i>PL2 - Sarche</i>	38
Titolo 8• Prescrizioni finali.....		40
art. 65	Deroghe	40
art. 66	Norme transitorie e finali.....	40
Allegati.....		41
	Allegato 1 - Schema tipologico delle costruzioni accessorie (art. 25 NdA).....	41
	Allegato 2 - Equiparazione destinazioni di piano al D.M. 1444/1968 (art. 26 NdA).....	42

TITOLO 1° GENERALITÀ

art. 1 Natura, scopi contenuti del P.R.G.

1. Il *Piano Regolatore Generale* è lo strumento urbanistico attraverso cui si attua a livello comunale la pianificazione provinciale. Esso definisce direttive, prescrizioni e vincoli da osservare nella formazione dei piani attuativi per l'esecuzione degli interventi diretti sul territorio.
2. Formano oggetto del Piano Regolatore Generale:
 - l'individuazione del perimetro del centro storico, degli insediamenti storici sparsi e la formulazione delle prescrizioni e delle modalità di intervento su di essi;
 - l'individuazione degli insediamenti abitativi;
 - l'individuazione delle aree per le attività residenziali, terziarie, primarie, servizi, produttive e per le infrastrutture;
 - l'individuazione dei vincoli gravanti sul territorio, motivati da particolare interesse culturale, naturalistico e paesaggistico o finalizzati alla sicurezza del suolo e alla protezione delle acque;
 - la formulazione delle norme opportune per la valorizzazione e tutela dell'ambiente e del paesaggio;
 - la delimitazione delle aree per le quali è necessaria una specifica disciplina da parte dei piani attuativi.
3. Il *Piano Regolatore Generale* di Calavino è costituito dai seguenti elaborati:
 - la relazione illustrativa;
 - la cartografia comprendente:
 - n. 2 tavole del sistema ambientale in scala 1:5.000;
 - n. 2 tavole del sistema insediativo insediativo in scala 1:5.000;
 - n. 4 tavole del sistema insediativo insediativo in scala 1:2.000 dei centri abitati;
 - le norme di attuazione.
4. Fanno parte integrante del *Piano Regolatore Generale* anche i seguenti elaborati:
 - n. 2 tavole in scala 1:1.000 del Piano degli Insediamenti storici;
 - schede delle unità edilizie del Piano degli Insediamenti storici;
 - norme di attuazione del Piano degli Insediamenti storici.

art. 2 Modalità generali di attuazione del piano

1. L'attuazione del P.R.G. ha luogo secondo le indicazioni contenute nella cartografia in conformità a quanto stabilito dalle presenti Norme di Attuazione.
Le indicazioni contenute nella cartografia vanno osservate nei limiti e con le specificazioni di cui agli articoli seguenti.
2. Il P.R.G. delimita le aree per le quali è necessaria una specifica disciplina da parte di piani attuativi e fissa i criteri, gli indirizzi e i parametri cui tali piani devono conformarsi, nel rispetto delle specifiche norme che regolano la materia.
3. Sulle aree non soggette a piano attuativo, le previsioni di PRG si attuano con intervento diretto, ottenuta la concessione edilizia o presentata la denuncia d'inizio attività.

art. 3 Effetti e cogenza del P.R.G.

1. Il P.R.G. ha valore cogente per tutti gli operatori, pubblici e privati, che svolgono azioni urbanistiche ed edili- zie sul territorio comunale. L'attività edilizia e l'utilizzo dei suoli sono ammessi soltanto con le modalità indica- te area per area, conformemente alle destinazioni d'uso e nel rispetto di eventuali vincoli.

2. Gli immobili e gli usi del suolo, che al momento dell'adozione del P.R.G. risultano in contrasto con le disposizioni del nuovo strumento urbanistico, possono subire modifiche solo per adeguarvisi. Sono comunque sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
3. Quanto non esplicitamente considerato nei documenti del P.R.G. è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

TITOLO 2° VINCOLI PREORDINATI ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO

art. 4 Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP)

1. Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono soggetti alle disposizioni del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP), di cui alla D.G.P. n. 2049 del 21.09.2007 e s.m..

art. 5 Carta di sintesi geologica provinciale

1. Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono soggetti alle disposizioni della Carta di Sintesi Geologica provinciale, di cui alla D.G.P. n. 2813 del 23.10.2003 e s.m..

art. 6 Carta delle risorse idriche provinciale

1. Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono soggetti alle disposizioni della Carta delle Risorse Idriche provinciale, di cui alla D.G.P. n. 2248 del 05.09.2008 e s.m..

TITOLO 3° VINCOLI AMBIENTALI E PAESISTICI

art. 7 Aree di tutela ambientale

1. Sono aree in cui le funzioni previste dalla cartografia di piano sono subordinate all'esigenza di salvaguardare i territori naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, caratterizzati da singolarità geologica, flori-faunistica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato formale e culturale o per i loro valori di civiltà.
2. In tali aree tutti gli interventi che di alterazione dello stato fisico dei luoghi e di trasformazione edilizia sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, che si esercita nelle modalità previste **al Titolo III, Tutela e valorizzazione del paesaggio (art. 63 e segg.) della L.P. 15/2015.** ~~dall'art. 93 della L.P. 22/1991 e s.m..~~

art. 8 Beni ambientali e naturalistici

1. Sono siti o elementi di particolare pregio di ordine geologico, ecologico, morfologico, paesaggistico, storico e culturale, riportati negli "elenchi di invarianti" dell'Allegato 1 al P.U.P., che comprendono anche le aree indicate ai sensi dell'art. 142 del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" (D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42).
2. Sono classificati dal PUP e riportati nella cartografia del Sistema Ambientale del PRG i seguenti elementi: Grotte:
 - n. 70 *Crepa 1^a Alta del Limarò:*
cavità impostata lungo una frattura di rilascio tensionale del versante;
 - n. 101 *Risorgenza di Calavino:*
cavità posta a circa 1100 m di quota sul versante occidentale del Monte Casale.

Forre e incisioni fluviali:

n. 1 *Forra del Sarca:*

successione di spettacolari gole torrentizie di larghezza e morfologia diversa a seconda del litotipo attraversato, ubicate tra Comano Terme e Sarche, localmente note con i toponimi di Gola del Limarò e di Ponte Pià.

n. 2 *Forra della Val Busa:*

piccola ma significativa forra incisa nella successione del Gruppo dei Calcari grigi, nel tratto mediano della Val Busa, breve valletta che solca il versante settentrionale di Costa di Monte Oliveto a nord ovest di Castel Toblino.

3. Ogni intervento interessante siti od elementi tutelati ai sensi dell'art. 142 del *“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”* (D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42) è soggetto a preventiva autorizzazione da parte del Servizio Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento.

art. 9 manufatti e siti di rilevanza culturale

1. Sono i manufatti ed i siti vincolati ai sensi del *“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”* (D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42) nelle seguenti modalità:

- vincolo diretto (art. 10);
- vincolo indiretto (art. 45);
- da sottoporre a verifica (art. 12).

L'esatta individuazione catastale è quella contenuta nel provvedimento di vincolo.

Gli interventi edilizi e le modificazioni ambientali sono subordinati alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i beni architettonici della PAT.

2. L'elenco dei manufatti e siti tutelati dalla Soprintendenza per i beni architettonici della PAT, alla data di approvazione del presente strumento urbanistico, è riportato qui di seguito:

Vincolo diretto:

- Castel Toblino: p.ed. 232/1/2/3, p.f. 2240, 2242, 2243; C.c. Calavino;
- Palazzo De Negri di S. Pietro a Calavino: p.ed. 1/1/2, 2, 3, p.f. 3, 4; C.c. Calavino; Chiesa dell'Assunzione a Calavino: p.ed. 225; C.c. Calavino;
- Canonica a Calavino: p.ed. 226, 721; C.c. Calavino; Raderi a Monte Dossa: p.ed. 222; C.c. Calavino;
- Casa ex essiccatore a Calavino: p.ed. 69/3, C.c. Calavino;
- Casa a Calavino: p.ed. 69/1/2; C.c. Calavino;
- Casa a Calavino: p.ed. 239, 241, 242; C.c. Calavino; Monumento ai Caduti a Calavino: p.ed. 315; C.c. Calavino;
- Ex monastero di S. Maria Assunta a Sarche: p.ed. 244, 245, 246, p.f. 2417/2; C.c. Calavino;

Vincolo indiretto:

- Zona di rispetto della Chiesa dell'Assunzione a Calavino: p.ed. 224/5, 283, 284, 285, 315, 721, p.f.
- 2487/2, 2796, 520, 522/1/2/3/4/5, 523, 526, 527, 528/2, 530/1, 530/14;
- Zona di rispetto di Castel Toblino: vedi cartografia PRG - Sistema Ambientale;

Da sottoporre a verifica:

- Palazzo Pizzini a Calavino: p.ed. 67, 68, p.f. 7/1/2; C.c. Calavino; Casa a Calavino: p.ed. 224/5; C.c. Calavino;
- Edicola a Calavino: p.ed. 331; C.c. Calavino;
- Chiesa della S.S. Trinità a Calavino: p.ed. 126; C.c. Calavino; Scuola Materna a Calavino: p.ed. 294; C.c. Calavino;
- Teatro parrocchiale a Calavino: p.ed. 284, 285; C.c. Calavino;
- Chiesa della Madonna del Carmelo a Sarche: p.ed. 261; C.c. Calavino;
- Chiesa dei SS. Mauro Grato e Giocondo a Calavino: p.ed. 221/2; C.c. Calavino.

3. Rivestono altresì interesse culturale i manufatti attribuibili al primo conflitto bellico, ai sensi della legge di *“Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale”* (Legge 7 marzo 2001 n. 78). Qualsiasi intervento interessante tali manufatti deve essere comunicato alla Soprintendenza ai Beni Architettonici della P.A.T.
4. Un ulteriore elenco di manufatti e siti di rilevanza culturale, è individuato dal PUP e riportato nella cartografia del Sistema Ambientale del PRG.

Beni architettonici rappresentativi:

- T53 Castel Toblino;
- T54 Chiesa dell'Assunzione a Calavino;
- T55 Chiesa dei SS. Mauro Grato e Giocondo a Calavino.

Su tali manufatti sono ammessi solo interventi di restauro.

5. Prescrizione della Soprintendenza per i beni architettonici della PAT:

Per la zona di rispetto della Chiesa dell'Assunzione a Calavino, relativamente alla p.f. 2796, eventuali nuove volumetrie non potranno risultare esterne al terrapieno esistente, fatta salva l'erezione di nuovi corpi che non costituiscono volumetria urbanistica. E' comunque ammessa la facoltà di dichiarare il preminente interesse pubblico dell'opera .

art. 10 aree di protezione dei siti archeologici

1. Sono aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela, ai sensi del *“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”* (D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.) e delle *“Nuove disposizioni in materia di beni culturali”* (L.P. n. 1/2003 e s.m.).
2. La tutela dei siti archeologiche si esercita in base alle seguenti classi:

aree a tutela 01

Sito contestualizzato, vincolato ai sensi del *“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”* (D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.). Nell'area di protezione è vietata qual-siasi modifica morfologica/ambientale, escluse le opere di ricerca, di restauro e valorizzazione.

aree a tutela 02

Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione programmati e/o programmabili si attueranno sotto il controllo diretto della Soprintendenza per i beni archeologici della P.A.T.. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente privata del contesto archeologico tramite asportazione con scavo stratigrafico dello stesso, o sottoposta a vincolo primario (area a tutela 01). Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra che richiedano la domanda di concessione edilizia o la denuncia d'inizio attività, è di primaria importanza la possibilità, da parte della Soprintendenza per i beni archeologici della P.A.T., di acquisire, con congruo anticipo, il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso.

A tale scopo, alla richiesta di concessione o denuncia d'inizio attività deve essere allegato testo compilato conforme al facsimile predisposto dalla Soprintendenza per i beni archeologici, che l'Ufficio Tecnico comunale trasmetterà alla Soprintendenza stessa. Questa potrà così eventualmente decidere, in comune accordo con la proprietà, il progettista e la direzione dei lavori, se nell'area interessata dalle opere sia opportuno eseguire dei sondaggi preliminari, delle prospezioni geofisiche o delle semplici ricerche di superficie, allo scopo di determinare l'entità del deposito archeologico eventualmente sepolto e, qualora fossero necessarie, le strategie di scavo stratigrafico da adottare. Eventuali lavori interessanti nuclei storici perimetrali dal P.G.T.I.S. devono parimenti essere segnalati alla P.A.T. quando gli eventuali lavori di sbancamento scendono ad una profondità superiore a m 1,50 ed interessano aree non manomesse in passato (p.es. realizzazione di parcheggi interrati o nuove cantine).

aree a tutela 03

Sito non contestualizzabile per la scarsità delle informazioni disponibili. Si segnala l'indizio archeologico per un'attenzione da porre durante eventuali interventi di trasformazione. Nuovi rinvenimenti potranno contestualizzare il sito e classificarlo come area a tutela 01 o 02.

Per quanto riguarda queste zone, per le quali le informazioni non sono attualmente tali da permettere una precisa individuazione dei luoghi di rinvenimento, si ritiene comunque utile che la Soprintendenza per i beni archeologici della P.A.T. venga informata circa gli interventi di scavo interessanti gli ambiti di massima evidenziati e le zone limitrofe. A tale proposito l'Ufficio tecnico comunale trasmetterà la comunicazione delle concessioni edilizie approvate e delle denunce d'inizio attività che interessano tali aree.

3. E' fatto obbligo di denuncia alla Soprintendenza ai Beni Culturali da parte di chiunque compia scoperte fortuite di elementi di presumibile interesse archeologico.
4. Sono individuate dal PUP sul territorio comunale e riportate in cartografia di PRG nelle tavole del Sistema ambientale i seguenti siti:
 - località *Traila* (Campagne di Castel Toblino): edificio di età romana sito a tutela archeologica 03;
 - località *Castel Toblino*: materiale sporadico età del bronzo e romana sito a tutela archeologica 03;
 - località *Campagna - Rocce Cingheni*: edificio di epoca romana sito a tutela archeologica 03;
 - località *Frassené*: materiale sporadico di età del bronzo e ferro sito a tutela archeologica 03;
 - località *Roma*: necropoli romana sito a tutela archeologica 03.

art. 11 Aree di protezione dei laghi [La]

1. Sono aree poste a tutela delle rive di laghi e fiumi, al fine di garantirne l'integrità ambientale e l'utilizzazione sociale. **Al loro interno si applicano i criteri previsti all'articolo 22 della L.P. 5/2008 di approvazione del PUP.**
2. **~~Al loro interno sono consentiti esclusivamente interventi di trasformazione edilizia e urbanistica concernenti opere pubbliche o d'interesse pubblico, con esclusione di nuove strutture ricettive.~~** Per gli esercizi alberghieri esistenti, con esclusione delle residenze turistico-alberghiere, sono ammessi ampliamenti anche con limitati aumenti di ricettività purché non comportino un avvicinamento alla riva del lago e risultino strettamente connessi a misure di riqualificazione e di miglioramento dell'offerta di servizi. In ogni caso, la volumetria **londa fuori terra VI** esistente destinata alla ricettività non può essere **incrementata per un valore assoluto massimo di VI fino a aumentata in misura superiore a 450 mc. metri cubi** o, in alternativa, al 10% del volume esistente.
3. Sui fabbricati esistenti sono ammessi tutti gli interventi previsti dalle norme di zona.

art. 12 Aree di protezione dei corsi d'acqua [Fi]

1. Sono aree poste lungo i corsi d'acqua principali, meritevoli di tutela per il loro interesse ecologico e ambientale, da disciplinare e valorizzare secondo principi di continuità e naturalità.
2. Nelle aree di protezione fluviale è vietata qualsiasi trasformazione urbanistica ed edilizia, ad esclusione di:
 - opere di valorizzazione e fruibilità ambientale;
 - opere di sistemazione idraulica;
 - opere speciali di infrastrutturazione del territorio (ponti).
3. I corsi d'acqua del demanio provinciale sono comunque soggetti alle norme in materia di acque pubbliche ed opere idrauliche **(L.P. 11/2007) (~~L.P. 18/1976~~)**. Queste prescrivono un'area di protezione larga 10 m, misurata in orizzontale dal limite della proprietà provinciale. La proprietà pubblica ha per oggetto l'alveo inteso come terreno occupato dalle acque durante le piene ordinarie, nonché tutti i manufatti costituenti opere idrauliche. Per quanto concerne questi ultimi, la proprietà demaniale coincide con l'area da essi effettivamente occupata, ivi compresi i terrapieni necessari alla loro stabilità e sicurezza.

art. 13 Aree di rispetto storico-paesaggistico [Pa]

Sono aree inedificate situate in ambiti particolarmente significativi dal punto di vista ambientale o paesaggistico, che è opportuno mantenere liberi da nuove edificazioni, al fine di preservare l'immagine del contesto paesaggistico-ambientale.

Al loro interno è vietata ogni nuova edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno. Sui fabbricati esistenti sono ammessi tutti gli interventi previsti dalle norme di zona.

Per i fondi agricoli sono ammesse solamente le opere di gestione e miglioramento colturale, secondo principi di minimizzazione dell'impatto paesaggistico e di rispetto dei manufatti storici esistenti (muri di sostegno in pietra, steccati in legno, ecc.).

Sono sempre ammessi gli interventi di infrastrutturazione pubblica, inerenti la realizzazione o la sistemazione di strade/percorsi, parcheggi, reti infrastrutturali, ecc., con relative opere di sostegno, nonché gli interventi di ripristino e riqualificazione ambientale.

art. 14 Siti di interesse naturalistico

1. Sono aree naturali speciali oggetto di particolare tutela, in conformità alle norme in materia di aree protette, individuate dal PUP e riportate nel PRG nella cartografia del Sistema Ambientale.

Si suddividono in:

- riserve naturali provinciali [Rnp];
- siti d'importanza comunitaria [Sic].

2. Sono presenti nel Comune di Calavino le seguenti Riserve Naturali Provinciali:

- 37 Lago di Toblino.

Per qualsiasi intervento in tali aree vale quanto stabilito dalla delibera di istituzione dell'area protetta (D.G.P. n. 16949 del 30.11.1992 modificata con D.G.P. n. 158 del 18.01.1993).

3. Sono presenti nel Comune di Calavino i seguenti Siti di Importanza Comunitaria

- (SIC): IT 3120055 Lago di Toblino.

Lago di fondovalle con cintura di vegetazione elofitica, in una cornice ambientale e paesaggistica di eccezionale interesse, per la presenza dei boschi sempreverdi di leccio, qui alloro limite settentrionale di distribuzione. Il sito è inoltre di rilevante importanza per la nidificazione, la sosta e/o lo svernamento di specie di uccelli protette o in forte regresso, e/o a distribuzione localizzata sulle Alpi. Presenza di invertebrati dell'allegato II che indicano buona naturalità delle acque correnti.

In tali aree si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, come stabilito dalle specifiche norme che regolano la materia (Direttive CEE 92/43, 409/79 e D.P.R. 357/97).

Qualsiasi piano all'interno del territorio comunale e tutti i progetti che abbiano incidenza significativa sui SIC, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione di incidenza secondo le procedure previste dalla normativa provinciale vigente.

art. 15 Prescrizioni generali per la salvaguardia dei luoghi

1. L'assetto morfologico, paesaggistico e funzionale dei luoghi, sia negli spazi aperti che nelle urbanizzazioni non può essere modificato da interventi che compromettano la stabilità del suolo, le condizioni idrogeologiche ed i quadri naturalistici e paesaggistici esistenti.

2. E' vietato:

- scavare, estrarre o accumulare qualsiasi tipo di inerte, roccia o minerale se non laddove espressamente indicato dal PRG;
- scaricare materiale di qualsiasi tipo o abbandonare rifiuti, macerie e carcasse di veicolo, elementi in attesa di recupero, rottami di qualsivoglia natura se non laddove espressamente indicato dal PRG;
- depositare o accumulare all'aperto, in vista, materiali e macchinari non in uso e merci alla rinfusa.

3. Una volta cessata la loro funzione, le opere provvisorie e quelle eventualmente realizzate per la costruzione delle infrastrutture di tutti i tipi vanno smantellate o rimosse. I loro sedimi, le strade di cantiere, le cave eventualmente aperte in funzione di qualsivoglia intervento vanno sistematate ripristinando gli assetti precedenti del terreno e della vegetazione.
4. Le infrastrutture dismesse devono essere smontate o demolite e i rispettivi sedimi vanno sistemati in modo da ricomporre il quadro ambientale e paesaggistico, eliminando ogni traccia degradante degli impianti abbandonati.

art. 16 Ambientazione degli interventi edilizi

1. I seguenti criteri generali devono essere osservati in tutti gli interventi edilizi aventi come oggetto edifici esterni al perimetro del centro storico e non schedati come insediamenti storici sparsi.
2. Nelle ristrutturazioni e nelle nuove costruzioni di fabbricati destinati alla residenza, ai servizi, alle attività terziarie o rurali vanno osservate le seguenti indicazioni:
 - a) le costruzioni all'interno degli abitati devono adeguarsi ai tessuti edilizi circostanti per quanto riguarda le masse, gli assi di orientamento e gli allineamenti. Nei terreni in pendenza gli scavi ed i riporti vanno minimizzati: a questa esigenza va conformato lo sviluppo planimetrico dei corpi di fabbrica, dal quale deriva la direzione dei colmi dei tetti. I volumi edilizi vanno disposti in posizioni marginali rispetto ai lotti e il più vicino possibile agli altri edifici, in modo da poter mettere in comune le strade d'accesso, ridurre gli oneri relativi e salvaguardare il più possibile gli spazi liberi nel contesto urbano;
 - b) le costruzioni in territorio aperto devono adottare i medesimi criteri, tenendo comunque presente, che nel contesto paesaggistico assumono un ruolo di maggior responsabilità, in quanto si configurano spesso come emergenze visive. Le nuove costruzioni devono essere preferibilmente accorpate ai fabbricati esistenti, defilate dalle visuali, collocate ai margini dei vari contesti paesaggistici, mirando ovunque al risparmio di suolo. I nuovi volumi devono adeguarsi all'andamento naturale del terreno, evitando al massimo gli sbancamenti, i riporti di terreno, l'esecuzione di piazzali e le opere di sostegno. Le tipologie edilizi devono riprendere, anche interpretandole ed attualizzandole, quelle tradizionali;
 - c) gli interventi complessi ed i piani attuativi devono prevedere volumetrie accorpate in funzione della densità e delle volumetrie previste, al fine di determinare tessuti urbani razionali ed organici. La viabilità deve essere contenuta nello sviluppo lineare e va sempre dotata di percorsi pedonali ben distinti. La disposizione dei fabbricati deve tener conto del contesto ambientale specifico di ogni area. Le visuali significative e gli scorci panoramici vanno salvaguardati e valorizzati. La progettazione dei singoli edifici deve essere improntata da uniformità compositiva e semplicità formale ed integrata a quella degli spazi liberi: giardini, orti, parcheggi e strade. Anche la tipologia delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione deve tener conto dei contesti ambientali e dei tessuti edilizi limitrofi. L'arredo esterno (alberature, recinzioni, pavimentazioni, illuminazione, ecc.) va progettato e realizzato contestualmente agli edifici adottando essenze arboree e materiali tipici del posto ed evitando l'inserimento di elementi estranei al contesto. Va fatto ampio uso del verde per valorizzare gli edifici ed armonizzarli nel paesaggio. I progetti devono essere elaborati con particolare attenzione all'ambiente ed all'architettura, curando la qualità dei dettagli, dei particolari, delle finiture e degli arredi esterni.
3. Nelle ristrutturazioni e nelle nuove costruzioni di fabbricati produttivi, commerciali o zootecnici vanno osservate le seguenti indicazioni:
 - a) la progettazione degli edifici, delle infrastrutture e dell'arredo esterno deve essere contestuale;
 - b) l'appontamento dei suoli deve eseguire il criterio di minima alterazione del terreno. Se questo è in declivio, vanno eseguiti terrazzamenti con scarpate inerbite, riducendo al minimo i muri di sostegno, per i quali è vietato il calcestruzzo a vista;
 - c) i nuovi fabbricati devono risultare allineati ed uniformemente orientati secondo precisi assi di riferimento, a seconda delle componenti paesaggistiche del contesto ambientale. Le masse, le forme ed i materiali devono essere coerenti con quelli delle costruzioni della zona e riprenderne i caratteri più tipici;

d) nei prospetti in vista, i materiali tradizionali devono prevalere su quelli di nuova produzione, che non rientrano nella tradizione costruttiva locale. Le coperture devono essere preferibilmente a padiglione con i manti in metallo o in materiale tradizionale, escludendo i tetti piani e gli shed in vista.

art. 17 Ambientazione degli spazi di pertinenza degli edifici

1. L'impatto visivo dei nuovi fabbricati deve essere sempre mitigato con il verde, in modo da perseguire nel con- tempo il rinverdimento delle aree urbanizzate. A tal fine il progetto deve essere corredata di apposita planimetria con indicate le sistemazioni del suolo di tutta la superficie disponibile e con evidenziate le piantumazioni, sia arbustive che ad alto fusto, scelte fra le essenze più idonee al contesto climatico e paesaggistico.
2. Deve sempre essere assicurata la manutenzione e la conservazione dei giardini, degli orti, delle alberature, dei fossati, delle siepi, ecc. e la rimozione di oggetti depositati, baracche, materiali e quanto altro deturpa l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità complessiva dell'immagine del contesto. Spetta al Sindaco ordinare gli interventi diretti al recupero di situazioni degradate, all'eliminazione di sovrastrutture provvisorie, al miglioramento dell'immagine dei luoghi e all'eventuale sfalcio dei prati in fregio alle urbanizzazioni. Nelle opere di sistemazione devono essere impiegati materiali tradizionali, escludendo in generale l'uso del cemento armato a vista, del fibrocemento, delle resine sintetiche e delle plastiche, impiegando al loro posto il pietrame ed il legno.
3. Deve sempre essere assicurata la manutenzione e la conservazione dei giardini, degli orti, delle alberature, dei fossati, delle siepi, ecc. e la rimozione di oggetti depositati, baracche, materiali e quanto altro deturpa l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità complessiva dell'immagine del contesto. Spetta al Sindaco ordinare gli interventi diretti al recupero di situazioni degradate, all'eliminazione di sovrastrutture provvisorie, al miglioramento dell'immagine dei luoghi e all'eventuale sfalcio dei prati in fregio alle urbanizzazioni. Nelle opere di sistemazione devono essere impiegati materiali tradizionali, escludendo in generale l'uso del cemento armato a vista, del fibrocemento, delle resine sintetiche e delle plastiche, impiegando al loro posto il pietrame ed il legno.
4. L'illuminazione esterna degli spazi di pertinenza degli edifici deve conformarsi ad esigenze di ambientazione, escludendo le strutture vistose e quelle emergenti dal suolo per più di 4 metri. Di norma la disposizione dei cavi elettrici e telefonici nei lotti deve avvenire nel sottosuolo, entro un'apposita rete di cavidotti opportunamente ispezionabili.
5. ~~Le recinzioni degli spazi di pertinenza dei fabbricati non possono, fatti salvi i casi di pericolosità o di particolari esigenze funzionali, superare l'altezza di m 1,80 con non più del 50% in muratura o pietrame. Esse devono essere preferibilmente realizzate con siepi o staccionate in legno di tipo tradizionale, limitando l'uso del cemento armato.~~

art. 18 Ambientazione delle infrastrutture e delle opere di difesa del suolo

1. L'esecuzione di ogni opera di infrastrutturazione e difesa del suolo deve essere accuratamente controllata fin dalla fase progettuale, in modo da scegliere le alternative tecniche che comportano minor impatto sul paesaggio e l'ambiente e da ridurre al minimo gli effetti negativi, mediante adeguate misure di mitigazione.
2. In generale, nell'esecuzione di tutte le infrastrutture le opere in vista devono essere realizzate con materiali e tecniche tradizionali, quali la pietra per le murature ed il legno per i pali di sostegno, le canalette, le recinzioni, ecc... Il cemento armato a vista e le strutture metalliche sono ammessi solo laddove il loro impiego sia imposto da esigenze ineludibili di tipo tecnico-costruttivo.
3. Nella progettazione delle opere stradali va prestata particolare cura al disegno delle opere d'arte ed alla tipologia dei manufatti, nonché al loro inserimento nel quadro paesaggistico ed alla sistemazione finale. Scavi e riporti vanno ridotti al minimo e comunque sistematici, inerbiti e piantumati, con essenze arboree locali. I tracciati e la pendenza devono adeguarsi alla morfologia

dei luoghi. I muri di sostegno devono avere estensione ed altezza limitata ai minimi tecnicamente necessari e vanno rivestiti in massello di pietra locale. Nei pascoli e nelle aree agricole le nuove strade devono, per quanto possibile, seguire i margini del bosco, con tracciati disposti secondo livellette tali da evitare rotture nel quadro paesaggistico e visibili opere d'arte.

4. Gli impianti tecnologici, quali cabine elettriche, centraline di pompaggio, opere di presa degli acquedotti, centrali per le telecomunicazioni, ecc., devono essere oggetto di una progettazione particolarmente attenta all'inserimento nel contesto paesaggistico. In generale vanno adottati criteri di mimetizzazione, sia per quanto riguarda i materiali e i colori che per gli elementi costruttivi e le masse. In ogni caso le soluzioni progettuali devono essere dei validi compromessi tra quanto tecnicamente imposto dalla natura dei manufatti in questione e le esigenze di ambientazione, che richiedono l'assorbimento visivo di quei fabbricati nel contesto naturale.
5. Le medesime cautele valgono per gli interventi di difesa del suolo, quali muri di sostegno, terrazzamenti, paravalanghe, ecc., che vanno eseguiti con tecniche tradizionali e con opere la cui apparenza esterna e i caratteri costruttivi meglio si conformino alla morfologia, alla topografia, alla copertura superficiale e vegetazionale dei terreni e che devono inserirsi nell'ambiente nel modo più armonico possibile senza alterare i profili salienti e i caratteri principali degli scenari di contesto.
6. L'esecuzione entro le urbanizzazioni e, ove possibile, negli spazi aperti di nuove linee elettriche di tensione fino a 20.000 V e di nuove linee telefoniche va fatta in cavidotti interrati. Negli interventi sulla rete esistente si deve provvedere all'interramento delle linee medesime.

TITOLO 4° DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI

art. 19 Prescrizioni di carattere generale

1. Ogni intervento di trasformazione edilizia o urbanistica deve essere conforme alle prescrizioni ed indicazioni contenute nelle presenti Norme di Attuazione.
2. I vincoli e le cautele speciali posti su alcuni siti e contesti territoriali, regolamentati con le aree di rispetto e di protezione, prevalgono sulle norme di zona.
3. L'amministrazione comunale può richiedere la predisposizione di un piano di lottizzazione, anche se non previsto nella cartografia di PRG, quando le opere di urbanizzazione non risultino idonee e quando vi siano le condizioni per creare una pluralità di edifici ovvero un rilevante insieme di unità abitative o produttive, anche se in un unico edificio **come stabilito dalla L.P. 15/2015 art. 50.** (**L.P. 22/91 e s.m., art. 53 e 90.**)
4. L'attività edilizia e l'urbanizzazione dei suoli devono essere supportate da adeguati accertamenti geologici, come stabilito dalle norme che regolano la materia. L'entità degli accertamenti è definita dalla cartografia idrogeologica provinciale, che costituisce a tutti gli effetti elaborato del PRG, e dalla cartografia del sistema ambientale.
5. La reiterazione di vincoli urbanistici scaduti preordinati all'espropriaione o che comportino l'inedificabilità di un'area, da titolo ai proprietari del fondo su cui il vincolo insiste a richiedere un indennizzo da quantificarsi mediante accordo bonario con l'amministrazione comunale. Sono esclusi dalla possibilità di indennizzo i vincoli che comportano una destinazione, anche di contenuto specifico, realizzabile anche ad iniziativa privata o mista pubblico-privata, che non comportino necessariamente espropriaione o interventi di ad esclusiva iniziativa pubblica. Qualora contemporaneamente alla reiterazione del vincolo vengano assegnate agli stessi soggetti nuove aree edificabili, ovvero vengano previsti interventi di perequazione urbanistica che prevedano aree libera-mente edificabili ed aree vincolate ad uso pubblico all'interno di un piano attuativo, tale assegnazione integra l'indennizzo per il vincolo reiterato.
6. In caso di discordanza tra gli elaborati cartografici, l'Amministrazione comunale svolgerà gli accertamenti necessari per risalire alla causa ed eseguirà le rettifiche necessarie, con le modalità previste dalla norme che regolano la materia (L.P. 22/91 e s.m., art. 42 bis).

7. All'interno del perimetro del centro storico e sugli edifici e manufatti sparsi di origine storica, ogni intervento di trasformazione edilizia o urbanistica, oltre alle presenti Norme, deve rispettare anche le prescrizioni e indicazioni contenute nelle Norme di Attuazione del PRG-IS. In caso di contrasto fra le due normative prevalgono queste ultime.

art. 20 Condizioni di edificabilità e asservimento delle aree

- 4.8. L'edificabilità di un'area è subordinata alla presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria. L'indicazione di edificabilità del P.R.G. non conferisce automaticamente la possibilità di edificare ove manchino o siano inadeguate le opere di urbanizzazione primaria, salvo che i concessionari si impegnino alla loro realizzazione secondo quanto previsto **dall'art. 84 della L.P. 15/2015 all'art. 90 della L.P. 22/1991.**
- 2.9. L'edificazione di un'area comporta il divieto di utilizzo edificatorio della parte necessaria al rispetto dell'indice di fabbricabilità e della superficie coperta. Può essere destinata ad ulteriore edificazione solo la superficie eccedente quella necessaria a mantenere il rispetto degli indici in vigore.
- 3.10. Il Comune tiene una cartografia ed un registro delle aree già utilizzate a fini edificatori con allegati i relativi frazionamenti.
- 4.11. I progetti per la concessione edilizia devono individuare, in conformità con gli indici urbanistici, le aree di pertinenza dei singoli fabbricati.

art. 21 Applicazione degli indici urbanistici

1. Non è ammesso il trasferimento di volume edificabile o di superficie utile fra aree a diverse destinazioni d'uso di zona, se non nei casi espressamente previsti dalle presenti norme.
2. Fatte salve le prescritte distanze da edifici, confini e strade, non è stabilita una distanza minima da mantenere dal limite di zona a diversa destinazione.

art. 22 Categorie di intervento edilizio

1. Gli interventi edilizi sono classificati in:
 - manutenzione ordinaria;
 - manutenzione straordinaria;
 - restauro;
 - risanamento conservativo;
 - ristrutturazione edilizia;
 - ~~sostituzione edilizia;~~
 - ~~demolizione e ricostruzione;~~
 - demolizione;
 - nuova edificazione.
2. Le caratteristiche di ciascuna categoria di intervento sono **definite dall'articolo 77 della L.P. 15/2015 con le ulteriori specificazioni contenute nelle norme del specificate dal Regolamento Edilizio Comunale e, per gli interventi riguardanti gli insediamenti storici, dalle norme di attuazione del "Piano degli Insediamenti storici di Calavino".**
3. Per quanto riguarda le previsioni di sostituzione edilizia e demolizione con ricostruzione si precisa che gli stessi interventi rientrano nella definizione di ristrutturazione edilizia. Fino alla completa revisione della schedatura degli edifici dell'insediamento storico, si continuano ad applicare le specifiche contenute nelle norme del PGIS riferite a queste modalità di intervento.

art. 23 Definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni edilizie

4. Per le definizioni ed i metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni si rinvia agli articoli 3 della L.P. 15/2015 e 3 del dPP 8-61/Leg/2017.

1. Edifici esistenti:

sono i fabbricati che si presentano completi di tutti gli elementi strutturali e delle finiture di facciata e che risultano in costruzione muniti di regolare concessione edilizia. Si considerano edifici esistenti anche i fabbricati in forte degrado strutturale, costruiti antecedentemente alla Legge 06.08.1967, n. 765, se presentano i requisiti definiti dalle norme provinciali che disciplinano il recupero del patrimonio edilizio montano. In caso contrario sono considerati ruderii e non possono essere recuperati.

2. Costruzioni interrate:

sono le costruzioni poste interamente sotto il livello naturale del terreno considerato alla data di entrata in vigore della presente variante al PRG, e che possono presentare alla vista solo la parte strettamente necessaria all'accesso la quale non può superare i 5 m. di apertura. Tali costruzioni non danno luogo al rispetto delle distanze fra i fabbricati e dai confini.

3. Manufatti accessori:

sono fabbricati funzionali ad un edificio principale, situati sugli spazi di sua diretta pertinenza, destinati a funzioni diverse da quelle abitative. (box auto, locali di sgombero, tettoie, ecc.). Tali fabbricati possono essere trasformati ad uso abitativo solo se rispettano le norme di zona, con particolare riferimento alle distanze da confini e fabbricati.

4. Volumi tecnici:

sono le strutture destinate a funzioni complementari o integrative di tipo tecnico per i servizi o gli impianti degli edifici quali: le cabine di trasformazione dell'energia elettrica, le cabine di pompaggio di acquedotti ed impianti fognari, le cabine di compressione dei gasdotti, gli impianti di igiene pubblica (depuratori, ecc.), gli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi ed i volumi strettamente necessari per contenere le parti degli impianti non diversamente realizzabili entro il corpo dell'edificio, quali:

extracorsa degli ascensori;
serbatoi idrici;
canne fumarie e di ventilazione;
terminali di vani scala per accedere alle coperture.

I volumi tecnici non sono soggetti alle norme di zona come definite dalle presenti norme. Analogamente non sono soggette al rispetto delle norme di zona le opere volte a favorire il risparmio energetico (sovrastrutture, rivestimenti, pareti ventilate, ecc. per la creazione di pacchetti isolanti) realizzate sugli edifici esistenti al 19.11.2008, data di entrata in vigore della D.G.P. n. 2879/2008. Sono assimilabili ai volumi tecnici i rivestimenti esterni, a scopo di isolamento termico ed acustico, di edifici esistenti all'entrata in vigore della Legge 30.04.1976, n. 373.

5. Muri di recinzione, sostegno e contenimento:
i muri di recinzione, sostegno e contenimento se superano l'altezza di 3,00 m sono equiparati ai fabbricati per quanto riguarda le norme relative alle distanze da fabbricati, strade e dai confini.

6. Tettoie:

sono fabbricati costituiti da una copertura sostenuta da uno o più pilastri. Essi possono avere due fronti adiacenti chiuse. Nel computo della superficie utile lorda, le tettoie aperte su tutte le fronti sono equiparate a quelle con due fronti adiacenti chiuse. Le tettoie esistenti alla data di approvazione delle presenti norme, che presentano due fronti antistanti o tre fronti chiuse, non sono comunque considerate volume edilizio.

7. Serre agricole:
sono strutture destinate a creare un ambiente artificiale con particolari condizioni di luce, temperatura ed umidità, per favorire specifici processi di coltivazione agricola. Esse si dividono in:
tunnel mobili pesanti: strutture metalliche, con limitate opere d'ancoraggio, atte a sostenere una copertura, formata da film plastici pesanti, doppi teli generalmente gonfiabili, policarbonato o altro

~~materiale rigido trasparente; queste strutture non costituiscono superficie utile linda, ma solo superficie coperta, possono avere un'altezza massima di 3,00 m, devono rispettare le distanze dai confini e dalle costruzioni previste dal Codice Civile;~~

~~serre propriamente dette: strutture in ferro e vetro o materiali sostitutivi, dotate di impianti per l'acclimatamento, aventi le caratteristiche fisiche delle costruzioni vere e proprie; questi fabbricati possono avere un'altezza massima di 3,00 m.~~

~~Manufatti non rilevanti sotto il profilo edilizio:~~

~~8. sono attrezzature per gli spazi aperti, destinate allo svago ed al tempo libero:~~

~~- arredi da giardino: gazebo con copertura in tela, pergolati, ombrelloni ecc., fino ad un ingombro complessivo massimo di 12 mq;~~

~~- piscine e giochi per bambini, comprese casette fino ad un ingombro massimo di 4 mq;~~

~~- barbecue e forni in muratura, fatto salvo il rispetto delle norme di igiene.~~

art. 24 Costruzioni accessorie

1. Sono le costruzioni funzionali ad un edificio principale e situati sugli spazi di sua diretta pertinenza, destinate a funzioni i servizio di attività o residenza diverse da quelle abitative (box auto, locali di sgombero, tettoie, ecc.), come specificato all'art. 7 dell'allegato 2 alla delibera della G.P. n. 2023/2010 e s.m.
2. Tali fabbricati, realizzati come indicato dagli schemi grafici allegati, non costituiscono volume urbanistico e non possono essere pertanto utilizzati o trasformati per finalità diverse da quelle ammesse in origine.
3. La realizzazione di legnaie è consentita esclusivamente all'interno dei centri abitati nelle aree residenziali e nelle aree a verde privato, solo in presenza o dopo l'ultimazione dell'edificio principale destinato a residenza di cui sono pertinenza, alle seguenti condizioni:
 - a) la struttura portante sia realizzata completamente in legno;
 - b) le chiusure laterali siano realizzate in graticcio di legno;
 - c) il volume per ogni singolo alloggio non superi i 30 mc e quello complessivo i 150 mc;
 - d) l'altezza Hf non sia superiore a 3,00 m;
 - e) siano demoliti gli eventuali manufatti accessori a carattere precario esistenti sull'area di pertinenza dell'edificio;
 - f) siano rispettate le distanze minime dai confini e fra le costruzioni disposte dal Codice Civile;
 - g) siano rispettate le distanze minime delle strade previste dalle norme di zone, a meno che non siano pertinenze di edifici situati in area di rispetto stradale; in tal caso esse possono essere avvicinate alla strada fino a raggiungere la stessa distanza del fabbricato di pertinenza, purché siano realizzate in aderenza ad esso, nel rispetto comunque del Codice Civile;
 - h) i listelli in legno del rivestimento siano posti ad una distanza tra loro minima di cm 5, garantendo la trasparenza della struttura.
 - i) distanze da edifici e confini: si rinvia all'allegato 2 della deliberazione GP 2023/2010;
4. Le forme ed i materiali siano conformi allo schema Allegato 1 delle presenti norme;
5. E' ammesso discostarsi dalla tipologia al fine di adeguarsi coerentemente con il contesto architettonico e paesaggistico ove il manufatto deve essere inserito previo parere di coerenza architettonica espresso dalla commissione edilizia comunale.
6. Nell'ambito del centro storico valgono le specifiche norme di attuazione.

art. 24 Parametri geometrici dell'edificazione

1. Superficie territoriale:

è la superficie complessiva del territorio interessato da intervento urbanistico, comprensiva delle aree destinate all'edificazione ed all'urbanizzazione primaria e secondaria, sulla quale il P.R.G. si attua per mezzo di piani attuativi.

La compresenza di aree di rispetto o di protezione non interferisce con il computo della superficie.

2. Superficie fondiaria:

è la superficie con destinazione di zona omogenea utilizzabile a fini edificatori misurata al netto delle zone destinate alla viabilità, sulla quale il PRG si attua per mezzo di intervento edilizio diretto.

La compresenza di aree di rispetto o di protezione non interferisce con il computo della superficie.

3. Superficie coperta:

è la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le superfici interessate dal volume dell'edificio, con l'esclusione degli sporti di gronda fino ad una sporgenza di 1,50 m. Qualora la profondità sia maggiore si computa solo la parte eccedente.

4. Superficie utile netta:

è la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra misurata al lordo di tutti gli elementi verticali (murature, vani ascensore, scale, ecc.).

Dal computo della superficie utile sono esclusi i porticati ad uso pubblico, nonché i balconi e le terrazze coperte qualora abbiano una profondità superiore a ml. 2.50 misurata dal filo esterno dell'edificio.

5. Indice di fabbricabilità territoriale:

è il volume massimo, espresso in metri cubi, costruibile per ogni metro quadrato di superficie territoriale, ossia misurata al lordo delle aree destinate all'edificazione ed all'urbanizzazione primaria e secondaria (vedi definizione al punto 1). Si applica nel caso di aree la cui edificabilità è subordinata ad un piano attuativo.

6. Indice di fabbricabilità fondiaria:

è il volume massimo, espresso in metri cubi, costruibile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria, ossia misurata al netto delle zone destinate alla viabilità (vedi definizione al punto 2).

Si applica nel caso di aree in cui è ammesso l'intervento edilizio diretto.

7. Rapporto di copertura:

la percentuale della superficie coperta rispetto alla superficie fondiaria.

8. Lotto minimo:

è l'area minima richiesta dalle singole norme di zona per l'utilizzazione edificatoria dei suoli; essa può essere costituita anche da più particelle catastali, purché aventi la medesima destinazione urbanistica.

9. Opere di urbanizzazione:

sono opere di urbanizzazione primaria:

- le strade a servizio degli insediamenti;
- i percorsi pedonali;
- gli spazi di sosta e di parcheggio;
- gli spazi di verde attrezzato;
- la pubblica illuminazione;

la rete idrica, di fognatura, di distribuzione dell'energia elettrica, del gas, del telefono

Sono opere di urbanizzazione secondaria:

- gli asili nido e le scuole materne;
- le scuole dell'obbligo;
- le attrezzature collettive civiche;
- le attrezzature collettive religiose;
- gli spazi per il verde pubblico attrezzato;
- gli spazi per il verde pubblico sportivo e gli impianti relativi

10. Volume urbanistico:

è il volume dell'edificio emergente dal terreno, considerato allo stato naturale alla data di entrata in vigore della presente variante al PRG o dal piano di spicciato qualora questo sia ricavato a livello inferiore, misurato all'estradosso del tetto a meno del manto di copertura. Costituiscono volume anche i balconi chiusi su cinque facce, le logge, i portici d'uso privato e le serre propriamente dette. Si considerano volume edilizio anche le tettoie e le pensiline aggettanti più di 1,50 m. Tale norma non autorizza comunque a considerare come volume edilizio quelle realizzate in presenza di una normativa diversa.

11. Destinazione d'uso del fabbricato:

è la destinazione che risulta dal provvedimento di concessione, o dalla licenza edilizia, o dallo stato di fatto per gli immobili costruiti antecedentemente alla Legge n. 765/1967.

12. Altezza del fabbricato:

è l'altezza di ciascuna fronte misurata dal piano di spicciato (nel caso questo sia al di sotto del livello naturale del terreno) o dal livello del terreno, considerato allo stato naturale alla data di entrata in vigore della presente variante al PRG, ad un piano virtuale parallelo ad esso, passante per il punto mediano fra colmo del tetto e l'appoggio esterno dello stesso, considerato all'estradosso, a meno del manto di copertura (vedi schemi allegati).

Qualora il piano di spicciato del fabbricato risulti tutto o in parte a quota superiore, rispetto al livello naturale del terreno, l'altezza si misura dal livello originario di quest'ultimo. Non si considera piano di spicciato la rampa di accesso alle autorimesse interrate, purché non superi i 3,5 m di larghezza. Sugli edifici con copertura piana, l'altezza si misura all'estradosso della copertura. In presenza di avvallamenti o di documentate esigenze idrogeologiche, l'altezza del fabbricato può essere misurata dal piano del terreno di riporto, purché preventivamente autorizzato. Per la determinazione dell'altezza non si computano il manto o il pavimento di copertura, le opere volte a favorire il risparmio energetico e i volumi tecnici.

**SCHEMI DI RIFERIMENTO PER LA MISURAZIONE DELLE ALTEZZE
CANCELLATI**

(Schemi grafici esclusi dal testo di raffronto)

art. 25 Distanze minime per le costruzioni

1. Tutti gli interventi edificatori, ed in particolare le nuove costruzioni e gli ampliamenti delle costruzioni esistenti, devono rispettare le distanze minime tra fabbricati e dai confini stabiliti dalla delibera **della G.P. n. 2023 di data 3 settembre 2010, Allegato 2, e successive modificazioni ed integrazioni della G.P. n. 2879/2008**.
2. Sono esclusi dal computo della distanza gli sporti di gronda, i balconi, le scale aperte e gli elementi decorativi che non costituiscono volume, purché di aggetto non superiore a m 1,50. Qualora tali elementi superino la dimensione indicata va computata la parte eccedente. Sono esclusi altresì i volumi interrati.
3. Per gli edifici esistenti al 19.11.2008, data di entrata in vigore della D.G.P. n. 2879/2008, eventuali opere volte a favorire il risparmio energetico (sovrastrutture, rivestimenti, pareti ventilate, ecc. per la realizzazione di pacchetti isolanti) non sono computate nella determinazione delle distanze, fatto salvo il rispetto del Codice civile.
4. Per gli edifici di nuova costruzione, eventuali opere volte a favorire il risparmio energetico sono computate ai fini della determinazione della distanza ma non per la determinazione dell'altezza.
5. I manufatti accessori alle abitazioni, di cui all'art. 21, devono rispettare le distanze minime dai fabbricati e dai confini stabiliti dalla delibera della G.P. n. 2879/2008.

art. 26 Dotazioni ~~minime~~ di parcheggio

1. Lo standard di parcheggio pertinenziale delle diverse attività e funzioni viene definito dall'articolo 60 ed allegato A del regolamento attuativo dPP 8-61/Leg/2017 ai sensi dell'articolo 13 della LP 15/2015.
1. ~~Gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento e il cambio di destinazione d'uso dei manufatti esistenti devono prevedere, in relazione alle funzioni dell'edificio, spazi di parcheggio nella misura stabilita dalle norme di zona e dalle disposizioni provinciali che regolano la materia (D.G.P. n. 1241 del 16.06.2006 e s.m.) di cui si riportano le tabelle delle funzioni e delle dotazioni, che costituiscono un limite inderogabile. E' fatto salvo l'obbligo di riservare almeno un quarto dello spazio minimo richiesto direttamente accessibile dall'esterno del lotto di pertinenza, al fine di non gravare sulla pubblica via con l'occupazione della stessa.~~
2. ~~Lo spazio per il parcheggio è la superficie netta a ciò destinata, funzionalmente utilizzabile, con esclusione degli spazi di accesso e di manovra. Ad ogni posto macchina devono essere attribuiti almeno 12,00 mq. Ai fini del presente articolo, si considera superficie a parcheggio quella che si ottiene moltiplicando il numero dei posti macchina proposti dal progetto per 12,00 mq, indipendentemente dalla loro superficie reale.~~
3. ~~Nelle aree destinate all'edificazione è consentito costruire parcheggi interrati in aderenza ai fabbricati esistenti in deroga alla superficie coperta massima, fino a soddisfare gli standard minimi di legge.~~

TABELLA DELLE FUNZIONI

cancellata

(Nel testo di raffronto viene omessa la tabella delle funzioni cancellata)

Titolo 5° Destinazioni d'uso del suolo

art. 27 Aree per insediamenti residenziali

1. Sono aree finalizzate a soddisfare il fabbisogno arretrato e futuro di alloggi. Esse comprendono gli insediamenti residenziali di origine storica, quelli di recente edificazione e le aree destinate alle nuove espansioni.
Le aree per insediamenti residenziali si dividono in:
 - zone A: insediamenti residenziali di antica formazione;
 - zone B: insediamenti residenziali di recente formazione;
 - zone C: insediamenti residenziali di nuova formazione.
2. Salvo diversa prescrizione delle norme di zona, nelle aree residenziali sono ammesse anche le attività complementari all'abitazione come: uffici, studi professionali, esercizi commerciali al dettaglio, locali di ritrovo (sociali, ricreativi, culturali, religiosi, ecc.), alberghi, strutture ricettive, laboratori di artigianato artistico e di servizio, esercizi pubblici, asili nido e le attività comunque connesse con la residenza, purché non moleste né recanti alcun pregiudizio all'igiene, al decoro e alle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente (inquinamento dell'aria, del suolo ed acustico). Sono ammesse attività le attività commerciali compatibili con il piano commerciale vigente nel Comune di Calavino.
3. **Sono ammessi i E' altresì consentita la realizzazione di tunnel mobili leggeri per una superficie massima di mq 20,00, nonché di piccole costruzioni per il ricovero di attrezzi agricoli ed il deposito della legna, nelle caratteristiche dimensionali e tipologiche stabilite dal regolamento edilizio (manufatti accessori alle abitazioni). Tali costruzioni, ammesse nella misura massima di una per ogni lotto, non vengono computate agli effetti della determinazione degli indici urbanistici.**
4. Sono considerati manufatti connessi alla residenza le piscine scoperte, gli impianti tecnologici a servizio degli edifici residenziali, le tettoie e i pergolati.

art. 28 Zone A: insediamenti residenziali di antica formazione

1. Sono aree di tessuto edilizio di origine storica o interessate da nuclei di edilizia storica aventi pregio paesaggistico ambientale e costituenti memoria della tradizione insediativa locale.
2. Tali aree sono disciplinate da Piano degli insediamenti storici del Comune di Calavino, cui si rimanda.

art. 29 Zone B: insediamenti residenziali di recente formazione

1. Sono aree destinate prevalentemente agli insediamenti di tipo residenziale, totalmente o parzialmente edificate, da consolidare, riqualificare o integrare con interventi di sistemazione urbanistica ed edilizia.
Si suddividono in:
 - [B1] aree residenziali satute;
 - [B2] aree residenziali di ristrutturazione;
 - [B3] aree residenziali di completamento;
 - [B4] aree residenziali miste.

art. 30 Zone B1: aree residenziali sature

1. Sono aree residenziali edificate, che si contraddistinguono per la densità edilizia relativamente alta o comunque tale da sconsigliare ulteriori insediamenti.
2. Sono consentiti solo gli interventi sui fabbricati esistenti, di qualsiasi entità fino alla demolizione e ricostruzione, con aumento di volume **lordo fuori terra VI** fino a un max del 10%, **calcolato sul volume lordo fuori terra esistente**, subordinato alla riqualificazione formale dell'edificio.
3. In tali aree si applicano i seguenti parametri:
 - altezza del fabbricato: non superiore a 10,00 m;

art. 31 Zone B2: aree residenziali di ristrutturazione

1. Sono aree residenziali edificate, contraddistinte da un tessuto urbano disorganico o da un particolare degrado formale.
2. Sono previsti solo interventi finalizzati a qualificare il tessuto urbanistico e/o l'immagine del contesto, tramite demolizione dei volumi esistenti e costruzione di nuovi edifici nel rispetto dei parametri urbanistici di zona. Non è ammesso l'ampliamento volumetrico dei fabbricati esistenti.
3. In tali aree si applicano i seguenti parametri:
 - indice di Utilizzazione fondiaria Uf: 0,53 mq/mq
 - ~~- indice di fabbricabilità fondiaria: 2,0 me/mq;~~
 - altezza del fabbricato in numero di piani Hp: 3
 - altezza di controllo del fronte He: 9,0 m.
 - altezza di del fabbricato Hf: 10,00 m.
 - ~~- altezza del fabbricato: non superiore a 10,00 m;~~
 - rapporto di copertura: non superiore al 40%;
 - volume destinato alla residenza: non inferiore al 50% del volume urbanistico.

art. 32 Zone B3: aree residenziali di completamento

1. Sono aree residenziali edificate, che presentano spazi interclusi adatti per nuovi interventi edificatori.
2. Sono ammessi tutti i tipi di intervento edilizio, compresa la sostituzione edilizia e la demolizione con ricostruzione del fabbricato esistente.

Tipo /B3 a/

Si applicano i seguenti parametri:

- indice di Utilizzazione fondiaria Uf: 0,53 mq/mq
- ~~- indice di fabbricabilità fondiaria: 2,0 me/mq;~~
- altezza del fabbricato in numero di piani Hp: 3
- altezza di controllo del fronte He: 9,0 m.
- altezza di del fabbricato Hf: 10,00 m.
- ~~- altezza del fabbricato: non superiore a 10,00 m;~~
- rapporto di copertura: non superiore al 50%;
- lotto minimo: non inferiore a 600 mq;
- volume destinato alla residenza: non inferiore al 50% del volume urbanistico.

Tipo /B3 b/

Si applicano i seguenti parametri:

- indice di Utilizzazione fondiaria Uf: 0,48 mq/mq
- ~~- indice di fabbricabilità fondiaria: 1,8 me/mq;~~

- altezza del fabbricato in numero di piani Hp: 3
- altezza di controllo del fronte He: 8,0 m.
- altezza di del fabbricato Hf: 9,00 m.
- ~~altezza del fabbricato: non superiore a 8,50 m;~~
- rapporto di copertura: non superiore al 40%;
- lotto minimo: non inferiore a 500 mq;
- volume destinato alla residenza: non inferiore al 50% del volume urbanistico.

Tipo /B3 c]

Si applicano i seguenti parametri:

- indice di Utilizzazione fondiaria Uf: 0,41 mq/mq
- ~~indice di fabbricabilità fondiaria: 1,5 me/mq;~~
- altezza del fabbricato in numero di piani Hp: 3
- altezza di controllo del fronte He: 8,0 m.
- altezza di del fabbricato Hf: 9,00 m.
- ~~altezza del fabbricato: non superiore a 8,50 m;~~
- rapporto di copertura: non superiore al 40%;
- lotto minimo: non inferiore a 400 mq;
- volume destinato alla residenza: non inferiore al 50% del volume urbanistico.

3. L'altezza del fabbricato Hf viene indicata solo all'esclusivo fine di calcolare le distanza minime da altre costruzioni e dai confini in applicazione dell'articolo 5, Allegato 2 della Del G.P. 2023/2010.

art. 33 Zone B4: aree residenziali miste

1. Sono aree residenziali edificate, che presentano una vocazione prevalente terziaria.
2. Sono ammessi tutti i tipi di intervento edilizio, compresa la sostituzione edilizia e la demolizione con ricostruzione del fabbricato esistente.
3. In tali aree si applicano i seguenti parametri:
 - indice di Utilizzazione fondiaria Uf: 0,57 mq/mq
 - ~~indice di fabbricabilità fondiaria: 2,2 me/mq;~~
 - altezza del fabbricato in numero di piani Hp: 3
 - altezza di controllo del fronte He: 9,0 m.
 - altezza di del fabbricato Hf: 10,00 m.
 - ~~altezza del fabbricato: non superiore a 10,00 m;~~
 - rapporto di copertura: non superiore al 50%;
 - volume destinato alla residenza: nessun limite.

art. 34 Zone C: insediamenti residenziali di nuova formazione

1. Sono aree di nuova urbanizzazione destinate alla realizzazione di insediamenti di tipo residenziale. Si suddividono in:
 - [C1] aree residenziali di espansione;
 - [C2] aree residenziali per vacanze.

art. 35 Zone C1: aree residenziali di espansione

1. Sono aree residenziali di nuova edificazione, finalizzate a soddisfare il fabbisogno di abitazioni arretrato e dell'immediato futuro.

2. Si tratta di aree soggette ad obbligo di lottizzazione, il cui sviluppo deve essere orientato alla realizzazione di una pluralità di singoli edifici, evitando il sorgere di monoblocchi o complessi edilizi di notevole volume rispetto alle aree residenziali circostanti.
3. In tali aree si applicano i seguenti parametri:
 - indice di Utilizzazione fondiaria Uf: 0,48 mq/mq
 - indice di fabbricabilità fondiaria: 1,8 mq/mq;
 - altezza del fabbricato in numero di piani Hp: 3
 - altezza di controllo del fronte He: 9,0 m.
 - altezza di del fabbricato Hf: 10,00 m.
 - altezza del fabbricato: non superiore a 10,00 m;
 - rapporto di copertura: non superiore al 50%;
 - volume destinato alla residenza: non inferiore al 50% del volume urbanistico.

art. 36 Zone C2: aree residenziali per vacanze

1. Sono aree residenziali di nuova edificazione, destinate esclusivamente agli insediamenti residenziali a carattere temporaneo in funzione delle vacanze e del tempo libero .
2. In tali aree si applicano i seguenti parametri:
 - indice di Utilizzazione fondiaria Uf: 0,21 mq/mq
 - indice di fabbricabilità fondiaria: 0,8 mq/mq;
 - altezza del fabbricato in numero di piani Hp: 2
 - altezza di controllo del fronte He: 7,0 m.
 - altezza di del fabbricato Hf: 7,50 m.
 - altezza del fabbricato: non superiore a 7,50 m;
 - rapporto di copertura: non superiore al 30%;
 - lotto minimo: non inferiore a 400 mq;
 - volume destinato alla residenza: non inferiore al 50% del volume urbanistico.
 - tipologia edilizia: edificio unifamiliare o bifamiliare.
3. Per gli edifici esistenti alla data di approvazione del PRG, è consentita l'addizione di un ulteriore unità abitativa fino ad un max. di n. 3 alloggi per edificio. E' altresì ammessa, nell'ambito delle potenzialità volumetriche assegnate dal PRG, la sopraelevazione del fabbricato fino all'altezza massima Hf di m 8,50.

art. 37 Zone H: verde privato

1. Sono aree contrassegnate in cartografia [Vp], poste all'interno dei centri abitati e ricadenti in ambiti particolarmente significativi dal punto di vista ambientale o paesaggistico, che è opportuno mantenere liberi da nuove edificazioni, al fine di preservare l'immagine del contesto.
2. All'interno di esse è vietata ogni nuova edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno. Possono essere modificate esclusivamente per tipo di coltura od attrezzate a giardino o parco di uso privato, condominiale o pubblico.
E' consentita la realizzazione di manufatti accessori alla residenza quali depositi per attrezzi agricoli e legnaie, nelle caratteristiche dimensionali e tipologiche stabilite dal Regolamento edilizio comunale.
E' ammessa l'installazione o la costruzione di attrezzature sportive all'aperto di uso privato
3. Per gli edifici esistenti sono ammesse le funzioni previste per le aree residenziali. Nell'ambito di un programma di riqualificazione formale e funzionale del fabbricato, è consentito per una sola volta l'ampliamento del 10% del volume lordo fuori terra urbanistico esistente.

art. 38 Zone D: aree per attività produttive e terziarie

1. Sono aree finalizzate all'edificazione e razionalizzazione delle attività produttive classificate generalmente nei settori secondario o terziario.
Si suddividono in aree per:
 - a) insediamenti produttivi del settore secondario:
 - [P] di livello provinciale;
 - [L] di livello locale;
 - b) impianti e strutture per l'agricoltura:
 - [Zo] impianti zootecnici;
 - [Pu] cantine vinicole;
 - [It] impianti ittici;
 - c) attività terziarie:
 - [Tc] commerciali;
 - [Tm] miste
 - d) attrezzature ed impianti turistici:
 - [Al] alberghi;
 - [Co] colonie;
 - e) aree di servizio:
 - [Pp] pertinenziale delle aree produttive;
 - [C] stazione di rifornimento carburante.
 - f) attività estrattive:
 - [Cv] cave

art. 39 Aree per insediamenti produttivi del settore secondario

1. Sono aree finalizzate all'edificazione e razionalizzazione delle attività produttive classificate nel settore secondario, individuate dal PUP per gli insediamenti di maggior rilevanza nel contesto dell'economia provinciale e dal PRG per quelli di livello locale.
2. Sono ammesse le seguenti attività produttive:
 - produzione industriale e artigianale di beni;
 - lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agro-alimentari e forestali;
 - produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese;
 - attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico;
 - stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
 - impianti e attrezzature per le comunicazioni ed i trasporti;
 - deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, di componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni;
 - impianti e attività di gestione dei rifiuti compatibili con la destinazione produttiva delle aree ai sensi delle disposizioni provinciali in materia nonché con le altre attività ammesse nell'area produttiva.E' ammessa la commercializzazione delle merci ivi prodotte e di quelle complementari all'attività svolta, fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento.
3. **La realizzazione di abitazioni o altre forme di insediamento sono stabilite dal Titolo IV, capitolo II del dPP 8-61/Leg/2017**
~~Nell'ambito degli insediamenti produttivi possono essere realizzate foresterie e altri servizi strettamente connessi alla gestione aziendale, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Provincia.~~
4. ~~Non sono consentiti insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, ad eccezione di una sola unità residenziale per il custode o il titolare dell'azienda, per ciascun impianto o laboratorio, non eccedente i mc 400 e da realizzare contestualmente alla struttura produttiva.~~

5.4. Almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere riservato al verde e devono essere piantatati alberi di alto fusto nella quantità minima di 1 ogni 200 mq della superficie non edificata. Gli insediamenti esistenti dovranno adeguarsi a questa disposizione quando si renderanno necessari nuovi interventi di ammodernamento degli impianti., che non potrà superare il 20% del volume urbanistico complessivo

6.5. Insediamenti produttivi di livello provinciale [P]

Gli interventi edificatori dovranno rispettare i seguenti parametri:

- superficie minima del lotto: 2.000 mq;
- altezza massima del fabbricato: 10,00 m, ad eccezione di volumi tecnici e fabbricati che presentano inderogabili esigenze tecniche;
- rapporto di copertura massimo: 50%;
- rapporto massimo tra volume per abitazione e volume urbanistico complessivo: 20%.

7.6. Insediamenti produttivi di livello locale [L]

Gli interventi edificatori dovranno rispettare i seguenti parametri:

- superficie minima del lotto: 1.000 mq;
- altezza massima del fabbricato: 9,00 m, ad eccezione dei volumi tecnici;
- rapporto di copertura massimo: 50%;
- rapporto massimo tra volume per abitazione e volume urbanistico complessivo: 30%.

art. 40 Aree per impianti e strutture per l'agricoltura

1. Sono aree destinate alla realizzazione di impianti e strutture produttive inerenti l'agricoltura, la zootechnia o la pescicoltura come: magazzini per i prodotti agricoli, serre, stalle, allevamenti di bestiame e impianti per l'orticoltura. La cartografia di piano indica la destinazione specifica di ogni area. **Le unità abitative sono ammesse nel rispetto dei limiti stabiliti dal PUP e de requisiti stabiliti dal dpp 8-61/Leg/2017.**

Impianti zootecnici [Zo]

Sono destinate alle stalle ed agli allevamenti di bestiame in genere. Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:

- superficie fondiaria: non inferiore a 1.500 mq;
 - rapporto di copertura: non superiore al 40%;
 - altezza dei fabbricati: non superiore a 10,00 m;
- ~~volume destinato ad abitazione: non superiore a 400 mc lordi, non superiore al 30% della struttura produttiva e da realizzare contestualmente ad essa.~~

Cantine vinicole [Ca]

Sono destinate alla produzione, immagazzinamento e commercializzazione del vino. Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:

- superficie fondiaria: non inferiore a 2.000 mq;
 - rapporto di copertura: non superiore al 35%;
 - altezza dei fabbricati: non superiore a 9,50 m;
- ~~volume destinato ad abitazione: non superiore a 400 mc lordi, non superiore al 20% della struttura produttiva e da realizzare contestualmente ad essa.~~

Impianti ittici [It]

Sono destinate all'allevamento di pesci in vasche o in bacini artificiali. Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:

- superficie fondiaria: non inferiore a 1.500 mq;
- rapporto di copertura: non superiore allo 0,5%;
- altezza dei fabbricati: non superiore a 3,50 m.

art. 41 Aree per attività terziarie

1. Sono aree individuate dal PRG, destinate alle attività commerciali, sia all'ingrosso che al dettaglio, ed alle attività terziarie in genere.
2. Salvo diversa prescrizione, nelle aree terziarie non sono consentiti insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione.

Sono invece ammesse le attività complementari all'abitazione come uffici, studi professionali, esercizi commerciali al dettaglio, esercizi pubblici, locali di ritrovo (sociali, ricreativi, culturali, religiosi, ecc.), strutture ricettive, laboratori artigianali, purché non moleste né recanti alcun pregiudizio all'igiene, al decoro e alle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente (inquinamento dell'aria, del suolo ed acustico).

Attività terziarie commerciali [Tc]

Gli interventi edificatori dovranno rispettare i seguenti parametri:

- superficie minima del lotto: mq 1.500;
- indice di fabbricabilità fondiaria: 1,5 mc/mq;
- altezza massima del fabbricato: 8,00 m;
- rapporto di copertura massimo: 40%.

Attività terziarie miste [Tm]

Gli interventi edificatori dovranno rispettare i seguenti parametri:

- superficie minima del lotto: mq 1.000;
- indice di fabbricabilità fondiaria: 2,0 mc/mq;
- altezza massima del fabbricato: 10,00 m;
- rapporto di copertura massimo: 50%.

In tali aree è consentita la realizzazione di alloggi residenziali per una quota non superiore al 50% del volume urbanistico complessivo.

art. 42 Aree per attrezzature ed impianti turistici

1. Sono aree destinate alle attività ricettive come: gli alberghi, gli ostelli per la gioventù, le colonie, i rifugi alpini, i campeggi e le residenze turistiche alberghiere, come definite dalle specifiche norme provinciali che regolano la materia. La cartografia di piano indica la destinazione specifica di ogni area.

Arearie per alberghi [Al]

In tali aree si applicano i seguenti parametri:

- indice di Utilizzazione fondiaria Uf: 0,75 mq/mq
- indice di fabbricabilità fondiaria: 2,5 mc/mq;
- altezza del fabbricato in numero di piani Hp: 4
- altezza di controllo del fronte He: 10,0 m.
- altezza del fabbricato Hf: 12,0 m.
- altezza del fabbricato: non superiore a 12,00 m;
- rapporto di copertura: non superiore al 40%;
- lotto minimo: non inferiore a 1000 mq;
- volume destinato ad abitazione: non superiore a 400 mc lordi, da realizzare contestualmente alla struttura al cui interno deve risultare inserito.

Arearie per colonie [Col]

Per gli edifici esistenti è ammesso un aumento, non superiore al 20%, del volume **lordo fuori terra** esistente, finalizzato ad adeguare gli spazi alla nuova funzione.

Per gli ampliamenti si applicano i seguenti parametri:

- altezza del fabbricato: non superiore a quella dell'edificio esistente;
- rapporto di copertura: non superiore al 40%;

art. 43 Aree di servizio

1. Sono aree destinate a funzioni di servizio della mobilità e pertinenziale alle attività produttive, quali stazioni di rifornimento carburante, parcheggio per automezzi pesanti e spazi per la manutenzione ed il lavaggio degli automezzi.

Aree pertinenziali alle attività produttive.

In tali aree è consentita solamente la realizzazione di

- tettoie per il riparo dei mezzi, per un rapporto di copertura massimo del 20%;
- piccoli manufatti tecnici o ausiliari, di carattere amovibile.

Stazioni di rifornimento carburante.

In tali aree è consentita solamente la realizzazione di

- Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:
- superficie fondiaria: non inferiore a 1.500 mq;
- indice di fabbricabilità fondiaria: 0,6 mc/mq;
- rapporto di copertura: non superiore allo 15%.

art. 44 Zone L: aree per attività estrattive

2. Sono aree, individuate dal Piano Provinciale di Utilizzazione delle Sostanze Minerali, destinate alle attività di estrazione e lavorazione dei minerali.

Tale piano localizza nel Comune di Calavino attività estrattive all'aperto (cave) per l'utilizzo di calcare e marna per cemento, definite in cartografia con il simbolo [Cv].

3. I lavori relativi alla gestione di queste attività possono essere iniziati solo dopo l'approvazione di un programma di coltivazione, redatto in conformità al piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali ed alle specifiche norme che regolano la materia (L.P. n. 6/2007 e s.m.).
4. I programmi di coltivazione devono: pianificare l'attività prevedendo lotti funzionali da utilizzare in tempi successivi, progettare il graduale recupero ambientale delle aree già utilizzate, individuare la superficie da destinare alla lavorazione del materiale e prevedere la creazione di adeguate mascherature vegetali funzionali all'esercizio dell'attività, da rimuovere all'esaurimento della stessa

art. 45 Zone E: aree del territorio aperto

1. Sono l'insieme delle aree non specificatamente destinate all'insediamento umano, individuate e disciplinate dal PUP e definite dal PRG.

Si suddividono in:

- aree agricole;
- aree agricole di pregio;
- prati e pascoli;
- boschi;
- aree improduttive.

ZONE AGRICOLE

art. 46 Aree agricole

1. Sono aree destinate all'agricoltura, ove possono collocarsi solo attività produttive agricole ~~ai sensi degli articoli 37 e 38 del PUP eon i relativi impianti, strutture e infrastrutture.~~
2. L'edificazione è ammessa ai sensi degli articoli 112 L.P. 15/2015 e nel rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dal dPP/8-61/Leg/2017 - Titolo IV - Capo I°.
- 2.3. Non sono consentiti nuovi allevamenti soggetti a procedura di verifica, ai sensi delle disposizioni in materia d'impatto ambientale.
2. In tali aree, per lo svolgimento delle attività agricole esercitate professionalmente, sono consentiti i seguenti interventi urbanistici ed edili:
 - ricoveri per animali e stalle a conduzione familiare;
 - magazzini per i prodotti agricoli, ricoveri per macchine agricole, depositi attrezzi, essicatoi;
 - tettoie, silos e manufatti di servizio all'attività agricola nel contesto del centro aziendale;
 - serre agricole, secondo i dettami del Regolamento edilizio comunale.

Previo parere favorevole dell'organo provinciale preposto, è inoltre ammessa la realizzazione di:
- strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'impresa interessata o da imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale;

- impianti per il recupero e trattamento di residui zoootenici e agricoli per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia;

- maneggi;

- esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili.
3. E' ammessa la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 mc residenziali, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle norme provinciali vigenti;
 - carattere di eccezionalità e soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi aziendali;
 - funzionalità alle caratteristiche e alle dimensioni dell'azienda agricola;
 - previa autorizzazione da rilasciare secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale.
- 5.4. L'attività agritouristica deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni provinciali in materia nell'ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero ed ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agritouristici è ammessa nel rispetto dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa provinciale di settore.
- 4.5. Condizione imprescindibile per l'effettuazione degli interventi ammessi dalla normativa provinciale di tali interventi è il rispetto dei seguenti ulteriori parametri e/o requisiti:
 - il richiedente svolga l'attività agricola a titolo professionale;
 - l'azienda agricola disponga nel Comune di Calavino, a titolo di proprietà, di una superficie fondiaria a destinazione agricola (normale e di pregio) non asservita ad altri fabbricati non inferiore a mq 10.000 per gli interventi di cui al comma 2, e non inferiore a mq 20.000 per gli interventi di cui al comma 3;
 - i fabbricati siano aggregati in un unico centro aziendale;
 - il fondo utilizzato per la realizzazione del fabbricato presenti una superficie minima di mq 5.000;
 - il volume complessivo della struttura, compresa l'eventuale abitazione del conduttore, sia contenuto in mc 1.600, da realizzare con materiali tradizionali;
 - l'altezza massima dei fabbricati non superi i m 7,00.

- la superficie coperta da tettoie non superi i 50 mq.

La densità fondiaria può essere calcolata utilizzando le superfici aziendali come definite dalla L.P. 15/2015 art. 112, comma 3. Per superficie fondiaria dell'azienda agricola si intende la superficie complessiva delle particelle di proprietà del conduttore, situate nelle aree agricole od agricole di pregio del territorio comunale.

Il comune tiene e aggiorna un registro delle aree delle quali è stata utilizzata la densità fondiaria con allegati i relativi estratti tavolari e i fogli di possesso prodotti dagli interessati alla costruzione.

6. Gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola, concessionati prima del 06.11.1987, possono essere destinati a tutte le funzioni consentite nelle aree residenziali, limitando comunque l'incremento del numero di alloggi ad una unità.

Per gli edifici ad uso residenziale di origine storica, schedati dal Piano degli Insediamenti Storici, sono ammessi solo gli interventi specificati nelle schede di rilevazione o, in assenza di queste, il risanamento conservativo.

Per gli altri edifici ad uso residenziale è ammesso l'ampliamento fino al 10% del volume **lordo fuori terra** esistente, per un massimo di 200 mc ed usufruibile una sola volta, a condizione che l'intervento preveda la riqualificazione formale dell'intero edificio.

7. Gli edifici rurali ed i fabbricati agricoli dismessi (malghe, opifici, mulini e similari) possono essere ripristinati al fine della conservazione della memoria storica. In tali immobili sono ammessi interventi di recupero che non comportino aumento di volume. Gli interventi dovranno comunque rispettare la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi del manufatto originario.

8. Ai fini di quanto stabilito dai precedenti commi **5 e 6** ~~6 e 7~~, per edificio si intende soltanto l'immobile che abbia caratteristiche di solidità, stabilità e durata in relazione ai materiali impiegati nella costruzione. Non sono considerati edifici i manufatti che abbiano caratteristiche di precarietà quali baracche, tettoie e simili.

art. 47 Aree agricole di pregio

1. Sono le aree agricole caratterizzate dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico, sotto il profilo sia economico-produttivo che paesaggistico-ambientale.
2. In tali aree sono ammessi solamente gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo, con esclusione di nuovi interventi edilizi, fatta salva la realizzazione di manufatti e infrastrutture ai sensi del precedente articolo ~~i commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo precedente~~ se, valutate le alternative, è dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico ambientale, di ubicarle in altre parti del territorio.
3. Per gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola, nonché per gli edifici rurali ed i fabbricati agricoli dismessi (malghe, opifici, mulini e similari), vale quanto stabilito dai commi **5, 6, 7 e 8** del precedente articolo.

art. 48 Prati e pascoli

1. Sono aree a prato e a pascolo i territori di montagna destinati alla fienagione e al pascolo, funzionali alla promozione e sviluppo della zootecnia.
2. Sono consentiti, nel rispetto delle norme e delle regolamentazioni vigenti, i seguenti interventi edilizi diretti:
 - a) miglioramento e risistemazione delle strade d'accesso ai pascoli e alle attrezzature ad esse connesse con sezione non superiore a m 3.00;
 - b) opere di disboscamento delle superfici utilizzabili a pascolo o a prato, di bonifica fondiaria, d'approvvigionamento idrico, previo parere favorevole dei Servizi Forestali;
 - c) opere di miglioramento e risanamento degli edifici esistenti destinati ad attività zootecniche con ampliamento fino al 20% del volume **lordo fuori terra V1 utile** purché senza cambio di destinazione. Il volume in ampliamento non può essere trasferito da un fabbricato ad un altro.

3. Per gli edifici esistenti, è consentito lo svolgimento di attività agrituristica o di ristoro, purché ad essa venga destinato un volume non superiore al 20% dell'intero edificio e in ogni caso non superiore a mc 400.

art. 49 Boschi

1. Comprendono le parti del territorio occupate da boschi di qualsiasi tipo, **come definiti dalla L.P. 11/2007**, destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione produttiva rivolta allo sviluppo della filiera foresta-legno e degli altri prodotti e servizi assicurati dal bosco.
2. Sono ammesse esclusivamente le attività e gli interventi di sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi per la gestione dei patrimoni previsti dalle norme provinciali in materia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dai piani forestali e montani. Le aree a bosco possono formare oggetto di bonifica agraria e di compensazione, nell'ambito di quanto previsto dal PUP (artt. 38 e 40).
3. E' altresì consentita la realizzazione di appostamenti fissi di caccia, nelle tipologie costruttive ed in base **alle disposizioni attuative delle norme provinciali. ai criteri generali stabiliti dalla D.G.P. n. 2844 del 32.10.2003.**
4. Per gli edifici esistenti, fino alla predisposizione ed entrata in vigore dello strumento urbanistico per l'utilizzo del patrimonio edilizio montano, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione, restauro e risanamento, senza cambio di destinazione d'uso e senza aumento di volume.

art. 50 Aree a elevata naturalità Aree improduttive

1. Sono **ad elevata naturalità, comunemente chiamate anche aree improduttive**, quelle in cui, per ragioni altimetriche, topografiche e geomorfologiche, di natura del suolo e d'accessibilità, non possono normalmente essere svolte attività che comportino insediamenti stabili.
2. Nelle aree improduttive può essere ammessa la realizzazione, oltre che di manufatti speciali aventi la sola funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio, anche di altre opere e infrastrutture d'interesse generale, compresi i bacini di riserva d'acqua per lo spegnimento di incendi.
3. Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di ristrutturazione, senza cambiamenti di destinazione d'uso e senza ampliamenti di volume.

art. 51 Zone F: Aree per attrezzature e servizi pubblici

1. Sono aree finalizzate alla qualificazione e potenziamento dei servizi pubblici e delle attrezzature di interesse comune.
2. Si suddividono in aree per:
 - attrezzature pubbliche;
 - verde pubblico;
 - parcheggi pubblici;
3. In tali aree possono essere ammessi anche interventi di iniziativa privata, previa stipula di convenzione, con la quale il promotore si impegna a consentire l'uso pubblico delle strutture secondo modalità da definire nella convenzione stessa.

art. 52 Attrezzature pubbliche

1. Le attrezzature pubbliche si suddividono nelle seguenti categorie funzionali:
 - [Sc] per l'istruzione scolastica e per l'infanzia;
 - [Ic] d'interesse comune (amministrativo, sociale, culturale);

- [Re] religiose;
 - [Sp] sportive.
2. Salvo diversa specificazione contenuta nella pianificazione attuativa, gli interventi edificatori nelle aree per attrezzature pubbliche, ad esclusione di quelle sportive, devono rispettare i seguenti parametri:
 - altezza massima: m 10,00;
 - rapporto di copertura massimo: 50%.
 3. Nelle aree per attrezzature sportive [Sp], è consentita solo la realizzazione di manufatti e fabbricati funzionali alla pratica sportiva, alle esigenze degli spettatori e alla gestione e manutenzione degli impianti.
Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:
 - altezza massima: m 6,00;
 - rapporto di copertura massimo: 10%.
 4. Ove necessario, il Consiglio comunale può deliberare di insediare una funzione diversa da quelle indicate nella cartografia del P.R.G., purché aventi le caratteristiche del servizio pubblico e nel rispetto degli standard urbanistici. E' consentita la costruzione di strutture leggere, come tettoie e pensiline, per la protezione da eventi atmosferici.

art. 53 Verde pubblico

1. Sono spazi aperti destinati ai giardini, al gioco, allo sport ed al tempo libero in genere. Si suddividono in due diverse classi di appartenenza:
 - [VA] verde pubblico attrezzato;
 - [PU] parco urbano.
2. In tali aree è consentita la realizzazione di piccole attrezzature sportive, giochi, percorsi, e tutte le attività del tempo libero. E' inoltre consentita l'installazione di strutture ed impianti tecnologici interrati o di piccole dimensioni, che non comportino limiti alla fruibilità pubblica del verde.
3. Per gli edifici esistenti sono ammesse tutte le destinazioni d'uso previste per le aree residenziali. Ai fini di una riqualificazione formale e funzionale del fabbricato è consentito l'ampliamento del 10% del volume urbanistico esistente, per una sola volta.

Verde attrezzato [Val].

Sono aree riservate alla creazione di giardini pubblici e parchi, integrati con zone attrezzate per il gioco, lo svago e lo sport. In tali aree è consentita l'edificazione di piccoli chioschi bar e di locali per la manutenzione del verde.

Si applicano i seguenti parametri:

- altezza del fabbricato: non superiore a 3,5 m;

Parco urbano [Pu].

Sono destinate a parco urbano le aree che, per la loro intrinseca valenza ambientale morfologica e culturale, sono da valorizzare come bene ambientale irripetibile.

Tale valorizzazione passa attraverso un adeguato studio a carattere di dettaglio, volto a favorire la fruizione pubblica dell'area, cui spetta definire:

- gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione, al ripristino ed alla fruizione/valorizzazione delle componenti naturali e dei relativi ecosistemi;
- le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla fruizione collettiva quali percorsi, spazi di sosta, ecc. (con particolare attenzione all'individuazione ed al recupero dei percorsi storicamente consolidati);
- la valorizzazione dei manufatti storico-culturali quali fontane, edicole votive, pavimentazioni, muri a secco, steccati, memorie della tradizione locale;
- gli interventi ammessi sugli edifici esistenti o la loro demolizione.

art. 54 Parcheggi pubblici

1. Sono aree destinate alla sosta degli autoveicoli con l'accesso aperto a tutti, nella forma gratuita o a pagamento.
2. I parcheggi realizzati a bordo strada devono garantire le seguenti condizioni:
 - non interferire con il traffico stradale;
 - disporre di percorsi riparati per i pedoni;
 - essere attrezzati, nel possibile, con alberature.
3. La progettazione di questi spazi deve essere finalizzata anche alla qualificazione dell'immagine urbana, tramite un'accurata scelta degli arredi ed un'attenta collocazione di alberature. I parcheggi pubblici possono essere realizzati a livelli diversi da quelli del suolo, anche seminterrati o fuori terra o multipiano.
4. Fatto salvo quanto specificato nelle singole norme di zona, si richiama quanto stabilito dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1241/2006 e s.m.

TITOLO 6° INFRASTRUTTURE

art. 55 Interventi di infrastrutturazione del territorio

1. Gli interventi di infrastrutturazione del territorio sono ammessi in qualsiasi zona, anche in assenza di previsione urbanistica, purché compatibili con i vincoli e le tutele paesistiche di cui all'art. 8 delle norme di attuazione del P.U.P. e nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia di sicurezza del territorio (art. 46 delle norme di attuazione del P.U.P.).

art. 56 Viabilità e spazi pubblici

1. Sono aree destinate alla viabilità (rotabile, ciclabile e pedonale) ed agli spazi pubblici urbani (isole pedonali, aree per il mercato, spazi per manifestazioni, ecc.).
Il PRG specifica la viabilità locale esistente, da potenziare e di progetto. Le caratteristiche geometriche cui riferirsi sono quelle previste per ogni categoria stradale dalla tabella A allegata alla D.G.P. n. 909 d. data 3.02.1995 ~~e.s.m.~~ successive modificazioni ed integrazioni (come da ultima Del. GP 1427 di data 01/07/2011)

TABELLE A, B E C ~~cancellate~~

(non riportate nel testo di raffronto)

- ~~2.Nelle aree riservate alla circolazione e alla sosta dei pedoni, nelle piazze e negli spazi aperti riservati allo svolgimento di attività di interesse collettivo quali mercati, manifestazioni, ecc., possono essere realizzate solo opere infrastrutturali e di arredo urbano.~~
- ~~3.Le strade sono dotate di fasce di rispetto, destinate alla salvaguardia della funzionalità della rete viaria e, nel caso delle strade in progetto, a preservare dall'edificazione il territorio interessato dal loro passaggio. Fuori dal centro abitato esse hanno anche la funzione di proteggere gli insediamenti dai disagi causati dal traffico veicolare. Esse hanno la dimensione indicata nelle tabelle B e C della D.G.P. 03 febbraio 1995 n. 909 e s.m., di seguito riportate.~~

La tabella C si applica unicamente per le distanze di competenza del PRG evidenziate con asterisco*

CATEGORIA DELLA STRADA	TABELLA C LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE all'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento			
	strade esistenti	strade da potenziare	strade di progetto	raccordi e svincoli
AUTOSTRADA	---	---	---	150
1 ^a CATEGORIA	---	40	60	90
2 ^a CATEGORIA	15*	35	45	60
3 ^a CATEGORIA	10*	25	35	40*
4 ^a CATEGORIA	5*	15	25	30*
ALTRE STRADE	5*	9*	25*	25*

(*) Larghezza stabilita dalle presenti norme.
NB: Con la dizione "altre strade" si intende la viabilità locale (urbana ed extraurbana) e la viabilità rurale e forestale.

La larghezza delle fasce di rispetto stradali si misura:
- dal limite strada per le strade esistenti e le strade esistenti da potenziare;
- dall'asse stradale per le strade di progetto;
- dal centro del simbolo per i raccordi e/o svincoli.

4. Al fine dell'applicazione delle tabelle si intende per:

~~limite della strada~~

~~è il confine della piattaforma stradale, intendendosi essa come l'area pavimentata costruita dalla carreggiata destinata allo scorrimento dei veicoli più le relative banchine laterali ed escluse eventuali piazzole di sosta;~~

~~asse stradale~~

~~è la linea centrale della carreggiata per le strade esistenti e da potenziare;~~

~~è la linea risultante dalla simbologia della strumentazione urbanistica per le strade da realizzare.~~

5. Qualora il Comune abbia approvato un progetto che definisca con precisione la posizione e l'assetto futuro delle strade da potenziare e di progetto, la larghezza delle fasce di rispetto diventa quella delle strade esistenti e si rileva sul progetto.

6. Le zone indicate nelle fasce di rispetto possono essere computate ai fini della determinazione della volume tria edificabile e della superficie fondiaria, nel rispetto degli indici e dei parametri propri della zona definita dal P.R.G.

7. Nelle fasce di rispetto dei tracciati stradali è vietata qualsiasi edificazione anche interrata, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, agli impianti tecnologici a rete, agli impianti di manutenzione stradale. La realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti e delle eventuali stazioni di servizio è ammessa solo ove consentita dal presente strumento urbanistico.

8.2. Per gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto di strade **classificate o classificabili come esistenti, è ammessa sia l'ampliamento dentro e fuori terra sia la realizzazione di nuovi edifici, nel rispetto degli indici previsti dalla pianificazione comunale, allorché preesistano fabbricati rispetto ai quali sia opportuno assicurare un allineamento e purché non si crei pregiudizio alla sicurezza della circolazione.**

Per gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto di strade **classificate o classificabili come di progetto o da potenziare**, sono ammessi i seguenti interventi, nel rispetto delle previsioni urbanistiche di zona:

- ampliamento, fuori terra o in sottosuolo, sempreché la parte in ampliamento non si avvicini al ciglio stradale più della parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente;
- demolizione e ricostruzione, purché, di norma, sia previsto l'aumento della distanza dal ciglio stradale della nuova costruzione rispetto alla parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente.

L'entità dell'ampliamento, se non specificata dalla norma di zona, è determinata nella misura massima del 20% del volume **lordo fuori terra** preesistente alla data di entrata in vigore del PUP 1987 (9 dicembre 1987).

Nel caso di edifici di interesse pubblico, la predetta misura può formare oggetto di deroga.


9. Sono comunque consentite, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.P. n. 909/1995 e s.m.:

- a) la realizzazione di volumi interrati da destinare a garage o di garage al piano terreno quali pertinenze di edifici con destinazione residenziale, a termini dell'articolo 9 della legge 122/1989 (Legge Tognoli);**
- b) la realizzazione di volumi interrati da destinare a garage di pertinenza di edifici a destinazione diversa da residenziale solo nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico.**


10.3. Ai fini della tutela e della sicurezza della circolazione e della verifica della compatibilità degli interventi con le esigenze di realizzazione e potenziamento delle strade, gli interventi ammessi nelle fasce di rispetto ai sensi del presente articolo, ivi compresa l'eventuale realizzazione di nuovi accessi ove ritenuta indispensabile, sono comunque subordinati al rilascio del parere favorevole dell'ente competente nella gestione della strada.

11.4. L'edificazione di nuove aree residenziali a ridosso di infrastrutture stradali deve essere accompagnata da un'idonea valutazione del clima acustico, al fine di definire, se necessario, le opere di mitigazione acustica, in relazione a quanto stabilito dal D.P.R. n. 142/2004 recante *"Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare"*. In particolare, unitamente alla richiesta del rilascio di concessione edilizia o dell'approvazione di piani attuativi, deve essere predisposta una valutazione del clima acustico per le aree interessate alla realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di cura, e riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, e nuovi insediamenti residenziali prossimi alle sorgenti di rumore quali strade, ferrovie, impianti sportivi, ecc.

12.5. Il PRG individua nell'abitato di Sarche, a parziale rimedio dei problemi di vivibilità posti dal traffico veicolare di attraversamento, due nuovi attraversamenti pedonali attrezzati, il cui schema planivolumetrico è di seguito riportato.



Schema n. 1: attraversamento pedonale attrezzato di Via Caffaro a Sarche



Schema n. 2: attraversamento pedonale attrezzato di via Riva del Garda a Sarche

art. 57 Impianti tecnologici urbani

1. Sono impianti tecnologici ed attrezzature tecniche di interesse generale, generalmente associati ad area di rispetto che limita gli interventi di edificazione ed infrastrutturazione del territorio. La cartografia del PRG riporta i più significativi impianti tecnologici urbani con relative aree di rispetto. Essi si suddividono in:
 - a) impianti tecnologici puntuali:
 - [Ci] cimiteri;
 - [De] depuratori;
 - [Ie] impianti idrici, idroelettrici ed elettrici;
 - [It] impianti di telecomunicazione;
 - [St] impianti per la manutenzione stradale;
 - [Crm] centri raccolta materiali;
 - [Di] discariche di inerti;
 - b) impianti tecnologici a rete:
 - elettrodotti;
 - metanodotti.
2. Nelle aree destinate agli impianti tecnologici sono ammessi solo gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica necessari al funzionamento del servizio a cui sono destinate, nel rispetto dei regolamenti e delle specifiche leggi di settore.

art. 58 Cimiteri

1. Sono aree destinate alla inumazione dei morti ed ai relativi servizi ed impianti.
2. Salvo diversa previsione cartografica, l'area di rispetto cimiteriale viene stabilita in m 50 misurati dalla recinzione esterna della struttura
3. **All'interno di dette aree valgono le limitazioni e criteri fissati dall'articolo 9 del dPP 8-61/Leg/2017**
Nelle aree di rispetto cimiteriale è vietata qualsiasi edificazione, anche interrata, ad esclusione di:
 - ~~opere di infrastrutturazione del territorio;~~
 - ~~impianti tecnologici a rete;~~
 - ~~ampliamenti della struttura cimiteriale;~~
 - ~~attrezzature all'aperto per il verde pubblico e lo sport;~~
 - ~~parcheggi.~~**La previsione di ampliamento della superficie cimiteriale costituisce previsione urbanistica e come tale è soggetto alla normativa vigente in materia.**
4. ~~Sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi previsti dalle norme di zona. Gli eventuali ampliamenti, con tenuti nel 10% del volume esistente e finalizzati a migliorare le condizioni di utilizzo del fabbricato, non potranno avvicinarsi al cimitero più dell'edificio esistente, anche se realizzati nel sottosuolo.~~

art. 59 Depuratori

1. Sono impianti destinati al trattamento ed alla depurazione dei liquami di pubbliche fognature. Per esigenze di natura igienico-sanitario, è prescritta una zona di rispetto circostante all'area destinata all'impianto
2. Le distanze di rispetto dagli impianti di depurazione esistenti sono individuate dal P.R.G., conformemente alle norme contenute nel "Testo coordinato criteri di delimitazione zone di rispetto depuratori" allegato alla D.G.P. n. 850 del 28.04.2006; di cui si riporta la tabella.

DEPURATORI BIOLOGICI			
SCOPERTI:	fascia "A"	ml. 50	dalla recinzione
	fascia "B"	ml. 100	dal limite della precedente
COPERTI:	fascia "A"	ml. 50	dal perimetro del fabbricato
	fascia "B"	ml. 50	dal limite della precedente

3. Gli abitati di Sarche e Ponte Oliveto risultano collegati all'impianto di depurazione pubblico sito nel Comune di Dro a Pietramurata.

L'abitato di Calavino è servito da impianto di depurazione biologico di tipo coperto, posto a valle del paese, con fascia di rispetto "A" larga 50 m dal perimetro del fabbricato e fascia di rispetto "B" larga 50 m dal limite della precedente.

4. Nella zona di rispetto di tipo "A" è consentita la sola realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio e la coltivazione agricola dei terreni.

Nella zona di rispetto di tipo "B" è consentita la realizzazione di manufatti rurali a servizio della conduzione dei fondi, privi comunque di abitazione.

E' inoltre consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici in vigore, la realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio, purché non pregiudichino potenziali ampliamenti o consolidamenti dell'impianto di depurazione. A tal fine, deve essere preventivamente acquisito il parere del servizio provinciale competente in materia di opere igienicosanitarie.

Fra le opere di infrastrutturazione del territorio sono ricompresi gli impianti di gestione dei rifiuti pubblici o privati, che possono essere realizzati alle seguenti condizioni:

- non pregiudichino potenziali ampliamenti o consolidamenti dell'impianto di depurazione;
- siano garantiti criteri di protezione igienico-sanitaria degli operatori, mediante l'applicazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori.

A tal fine, devono essere preventivamente acquisiti i pareri del servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

E' altresì consentito, nel rispetto degli strumenti urbanistici in vigore e delle condizioni di cui al punto precedente, lo svolgimento di attività che non comportino edificazione, tra le quali, a titolo esemplificativo:

- attività di deposito e lavorazione di materiali (es. mediante impianti mobili);
- parcheggi o rimessaggi di autovetture ovvero di altri automezzi (es. camion, camper, roulotte), con esclusione della sosta con personale a bordo.

5. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi previsti dalle norme di zona, con l'esclusione degli aumenti di volume.

art. 60 Impianti di telecomunicazione

1. Sono impianti tecnologici relativi ai vari sistemi delle telecomunicazioni, nel cui intorno le funzioni previste dalla cartografia di piano possono essere esercitate solo se compatibili con i vincoli posti dalla presenza dei ripetitori delle telecomunicazioni. Le limitazioni sono finalizzate a preservare la popolazione dai campi elettromagnetici connessi al funzionamento dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisioni, come stabilito dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 attuativo della Legge n. 36/01 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici ed elettromagnetici".

2. Sono contemplati i seguenti limiti di esposizione:

- nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di cui alla tabella 1;

- a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2;
- ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi oggetto del presente decreto, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3.

Detti valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

Nel caso di campi elettromagnetici generati da più sorgenti, la somma dei relativi contributi normalizzati deve essere minore dell'unità.

Tabella 1	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m ²)
Limiti di esposizione			
0,1 < f ≤ 3 MHz	60	0,2	-
3 < f ≤ 3000 MHz	20	0,05	1
3 < f ≤ 300 GHz	40	0,01	4

Tabella 2	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m ²)
Valori di attenzione			
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz - 300 GHz)

Tabella 3	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m ²)
Valori di attenzione			
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz - 300 GHz)

art. 61 Elettrodotti e metanodotti

1. Sono attrezzature tecnologiche a rete, rispettivamente destinate al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica e del gas metano, la cui presenza è associata ad una fascia di rispetto dove le funzioni previste dalla cartografia del PRG possono essere esercitate solo se compatibili con i vincoli poti dalla presenza delle infrastrutture.
2. Le distanze di rispetto da elettrodotti e metanodotti sono riportate nelle leggi specifiche e negli atti di vincolo intavolati.
3. Per gli elettrodotti fa riferimento il D.Dirett. del 29/05/2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 05/07/2008n. 156, S.O. "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti".
4. Per i metanodotti fa riferimento il D.M. 24/11/1984 che istituisce lungo la rete del metanodotto una servitù di inedificabilità su una fascia di 11m per lato, derogabile solo dalla società concessionaria.

art. 62 Discariche di inerti

1. Sono aree definite in cartografia con il simbolo [Di], individuate dal piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi.
2. I lavori relativi alla gestione di queste attività possono essere iniziati solo dopo l'approvazione di un programma di coltivazione, redatto in conformità al piano provinciale ed alle specifiche norme che regolano la materia.

3. Nelle aree di coltivazione e di discarica è consentita soltanto l'installazione di piccoli manufatti prefabbricati funzionali all'esercizio dell'attività, da rimuovere all'esaurimento della stessa.

Titolo 7° Strumenti attuativi delle previsioni del PRG

art. 63 Piani attuativi

1. I piani attuativi sono strumenti subordinati al PRG finalizzati a specificare e sviluppare nel dettaglio le previsioni formulate su alcune aree del territorio. (art. 38 della L.P. 1/2008 e s.m.). L'individuazione dei piani attuativi, tipologia e procedimenti, devono rispettare le indicazioni contenute nella legge provinciale art. 49 e seguenti della L.P. 15/2015. Le caratteristiche e contenuti minimi dei piani attuativi sono precise dal regolamento attuativo della legge provincia agli articoli 4 e seguenti del Titolo I Capo I dPP 8/61/Leg/2017
- ~~2. I piani attuativi sono strumenti subordinati al PRG finalizzati a specificare e sviluppare nel dettaglio le previsioni formulate su alcune aree del territorio. Caratteristiche e modalità di approvazione sono stabilite dalla L.P. 22/1991 e s.m..~~
- ~~2. I piani attuativi si distinguono in:~~
- ~~[PG] piano a fini generali;~~
 - ~~[PS] piano a fini speciali;~~
 - ~~[PR] piano di recupero;~~
 - ~~[PL] piano di lottizzazione;~~
 - ~~[CE] comparto edificatorio;~~
 - ~~[P I] programma integrato di intervento.~~
- ~~3. Il P.R.G. delimita le aree per le quali è necessaria una specifica disciplina da parte dei piani attuativi e fissa i criteri, gli indirizzi e i parametri a cui tali piani devono conformarsi, nel rispetto di quanto stabilito dalla L.P. 22/1991 e s.m..~~
- ~~4. Salvo diverse specifiche prescrizioni, sino all'approvazione dei piani attuativi sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, senza aumento di volume, mentre nei fondi agricoli sono ammesse le sole opere di gestione culturale. Non è consentita la costruzione di parcheggi interrati.~~
- ~~5. In presenza di particolari situazioni morfologiche o di documentati problemi idrogeologici, il piano attuativo potrà modificare il piano di campagna mediante riporti di terreno.~~
- ~~6. I piani attuativi possono prevedere, all'interno delle aree di loro pertinenza, distanze dai confini e dalle costruzioni inferiori a quelle prescritte dalle norme di zona nonché, per comprovati e condivisi motivi di qualificazione urbanistica, altezze superiori a quelle massime consentite dalle norme di zona.~~
- ~~7. Le presenti norme per ogni piano attuativo definiscono:~~
- ~~le finalità urbanistiche;~~
 - ~~gli elementi qualificanti;~~
 - ~~le destinazioni d'uso;~~
 - ~~eventuali indicazioni progettuali.~~
- ~~Queste prescrizioni prevalgono sulle norme di zona ogni qualvolta vi sia divergenza da esse.~~

art. 64 Piani di lottizzazione

PL1 - Calavino

Interessa l'area per attività produttive di livello locale situata all'estremità sud dell'abitato di Calavino, compreso tra la strada provinciale di Cavedine (est) e la roggia di Calavino (ovest), contraddistinta in cartografia dalla sigla PL1.

Il piano è finalizzato alla realizzazione di strutture per la produzione artigianale di livello locale, in

espansione dell'attività ora insediata.

All'interno del perimetro del piano sono ammesse le destinazioni produttive specificate nelle norme di zona. La progettazione del piano di lottizzazione dovrà essere coerente con le prescrizioni e le linee guida elencate qui di seguito:

- a) la nuova edificazione e l'allestimento delle aree dovranno rispettare i parametri fissati dalle norme di zona;
- b) i nuovi volumi dovranno essere disposti secondo plausibili principi di razionalità geometrica, ricercando la migliore qualità urbanistica ed ambientale;
- c) l'accesso all'area dalla pubblica via nonché la fruizione dei parcheggi dovrà risultare agevole e non interferire con la viabilità pubblica esistente e di progetto;
- d) dovranno essere previsti adeguati spazi per la movimentazione e la sosta dei mezzi pesanti e per il carico-scarico delle merci; tali manovre, da documentare con opportuni schemi esplicativi, non dovranno interferire con la viabilità pubblica né con l'agibilità dei parcheggi;
- e) il piano dovrà prevedere la messa a dimora di alberi d'alto fusto lungo la strada provinciale e lungo la roggia, nonché la cessione gratuita al Comune di una fascia a verde pubblico della larghezza di 10 ml lungo la strada provinciale e di 5 ml lungo la roggia.

Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di una convenzione, che dovrà stabilire tempi e modalità di realizzazione delle opere di interesse pubblico. La convenzione dovrà inoltre prevedere la cessione gratuita al Comune dei terreni relativi alle sistemazioni sopra specificate.

Sino all'approvazione del piano, sugli edifici esistenti sono consentite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione senza aumento di volume; è inoltre ammessa la realizzazione di tettoie a servizio dell'attività produttiva insediata.

PL2 - Sarche

Interessa l'area della Cantina vinicola di Toblino posta a sud dell'abitato di Sarche, contraddistinta in cartografia dalla sigla PL2.

Il piano è finalizzato a regolamentare l'ampliamento della cantina vini, nell'intento di ottenere la sua integrazione con il volume esistente e di perseguire la qualificazione dell'immagine urbana del fronte sud dell'abitato, attraverso la qualità dell'architettura, il decoro degli spazi esterni e la tutela del contesto.

All'interno del perimetro del piano sono ammesse le destinazioni produttive specificate nelle norme di zona, nonché il commercio di prodotti complementari all'attività svolta.

La progettazione del piano di lottizzazione dovrà essere coerente con le prescrizioni e le linee guida elencate qui di seguito:

- a) la nuova edificazione e l'allestimento delle aree dovranno rispettare i parametri fissati dalle norme di zona;
- b) i nuovi volumi dovranno essere disposti secondo plausibili principi di razionalità geometrica, ricercando la migliore qualità urbanistica ed ambientale;
- c) l'accesso all'area dalla pubblica via nonché la fruizione dei parcheggi dovrà risultare agevole e non interferire con la viabilità pubblica esistente e di progetto;
- d) dovranno essere previsti adeguati spazi per la movimentazione e la sosta dei mezzi pesanti e per il carico-scarico delle merci; tali manovre, da documentare con opportuni schemi esplicativi, non dovranno interferire con la viabilità pubblica né con l'agibilità dei parcheggi;
- e) il piano dovrà prevedere la cessione gratuita al Comune della superficie necessaria al potenziamento stradale previsto sul lato est dalla cartografia di PRG, nonché prevedere la collocazione di parcheggi alberati per la clientela in una fascia larga non meno di ml 16,0, accessibile anche da eventuali autobus o mezzi pesanti, lungo la strada di progetto prevista dal P.R.G. sul lato est dell'area;
- f) dovranno essere individuati adeguati spazi per la sosta dei trattori agricoli nel periodo della vendemmia;
- g) gli impianti tecnologici dovranno trovare collocazione sul lato sud, e comunque in modo tale da non arrecare disturbo alla popolazione residente;
- h) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie (barriere antirumore, contenitori con isolazione acustica) per eliminare ogni forma di inquinamento acustico sul lato nord dell'area;

- i) ai fini urbanistici la misurazione dell'altezza dovrà essere effettuata dal livello naturale del terreno esistente.

Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di una convenzione, che dovrà stabilire tempi e modalità di realizzazione delle opere di interesse pubblico. La convenzione dovrà inoltre prevedere la cessione gratuita al Comune dei terreni relativi alle sistemazioni sopra specificate.

Sino all'approvazione del piano, sugli edifici esistenti sono consentite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione senza aumento di volume.

Titolo 8° Prescrizioni finali

art. 65 Deroghe

1. Alle norme del P.R.G. potrà essere derogato nelle forme di legge (vedi tabella a seguire).

art. 66 Norme transitorie e finali


1. A decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme, cessano di essere applicate le disposizioni contenute all'interno del precedente strumento urbanistico.
2. Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

~~3. Per una migliore comprensione della materia, si riporta a seguire un estratto della norma introdotta con D.G.P. n. 12469 del 21.09.1992 e s.m..~~


ALLEGATI

Allegato 1 - Schema tipologico delle costruzioni accessorie (art. 25 NdA)

MANUFATTO ACCESSORIO IN ADERENZA ALL'EDIFICIO



MANUFATTO ACCESSORIO ISOLATO



Allegato 2 - Equiparazione destinazioni di piano al D.M. 1444/1968 (art. 26 NdA)

3. Ai fini della equiparazione della zonizzazione del presente PRG alla tabella e funzioni stabilite dal Decreto Ministeriale n. 1444 del 1694 sugli "standard Urbanistici" si applicano le seguenti equiparazioni di zona:

Destinazione	Articoli NdA	Zona territoriale omogenee D.M. n. 1444/1968
Centro storico	NdA specifiche e 28	A
Zone residenziali sature e di completamento	30, 31	B
Aree per attrezzature di servizio al sistema piste-impianti	32, 33	B
Zone residenziali di espansione	34, 35, 36	C
Zone per attrezzature ricettive e alberghiere	42	C
Zone produttive ed impianti	38, 39, 40, 43, 44	D
Zone agricole	45, 46, 47	E
Zone silvo pastorali	48, 49, 50	E
Zone per servizi ed attrezzature pubbliche (amministrative, sociali, culturali, assistenziali, sportive, ricreative, religiose)	51 e seguenti	F

4. Le equiparazioni di zona trovano applicazione anche riguardo alla normativa provinciale in materiali di rispetto delle distanze delle costruzioni come previsto all'Allegato 2 art. 13 comma 2, della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010 e s.m..